

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1868

PRESIDENZA CASATI

Sommario. *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1° Vendita dello stabilimento balneare d'Acqui al Municipio di quella città; 2° Costruzione ed esercizio d'una ferrovia a cavalli da Torino a Rivoli — Squittinio segreto sulle due leggi — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alle tasse di registro e bollo — Proposta della Commissione all'articolo 10 sospeso — Osservazione del Regio Commissario e risposta del Relatore — Proposta del Senatore Tecchio — Avvertenza del Relatore e del Senatore Tecchio — Reiezione della proposta Tecchio — Approvazione dell'articolo 10 — Variante proposta della Commissione al primo paragrafo dell'articolo 17 divenuto 18 accettata dal Regio Commissario — Approvazione dell'intero articolo e del 19 — Varianti all'articolo 20 della Commissione — Schiarimenti del Relatore — Approvazione dell'articolo emendato e del 21 e 22 — Emendamento all'articolo 25 del progetto ministeriale (23 della Commissione) dichiarato dal Relatore — Accettazione del Regio Commissario — Timori del Senatore Galvagno, combattuti dal Regio Commissario — Proposta del Senatore Leopardi — Osservazione del Senatore Gallotti — Suggestimenti del Senatore Galvagno — Obiezioni e proposta sospensiva del Senatore Lauzi — Parlano su di essa il Relatore e il Senatore Galvagno — Emendamento del Senatore Gallotti combattuto dal Regio Commissario — Osservazione del Senatore Correale — Reiezione dell'emendamento Gallotti — Approvazione degli articoli dal 23 al 27 — Obiezioni dei Senatori Costantini, Poggi, Galvagno, Miniscalchi, combattute dai Ministri dell'Interno e delle Finanze — Emendamento del Senatore Poggi — Dichiarazione del Guardasigilli — Avvertenze del Senatore Mameli e risposte del Guardasigilli e del Commissario Regio — Schiarimenti del Senatore Poggi — Dichiarazione del Relatore — Reiezione dell'emendamento Poggi e approvazione dell'articolo 27 — Presentazione di due progetti di legge — Domanda del Senatore Zanolini sull'articolo 28 cui risponde il Regio Commissario — Cenno del Relatore sulle petizioni relative — Osservazioni del Senatore Salmour — Dubbio del Senatore Poggi — Schiarimento del Senatore Fenzi e del Regio Commissario — Dubbio del Senatore Fenzi e dichiarazioni del Relatore — Approvazione degli articoli 28 e 29 — Schiarimento all'articolo 30 chiesto dal Senatore Beretta, fornito dal Regio Commissario e dal Relatore — Approvazione degli articoli 30, 31, 32 e 33 — Osservazione del Senatore Di Castagnetto cui rispondono il Relatore ed il Ministro dell'Interno — Approvazione degli articoli dal 33 al 42. Aggiunta della Commissione all'articolo 43. Approvazione di essa e degli articoli 44 e 45 — Aggiunta proposta dal Senatore Tecchio accettata dal Regio Commissario e dal Relatore, approvata dal Senato — Squittinio segreto e approvazione del complesso della legge.*

La seduta è aperta alle ore 12 1/2.

Non è presente alcun Ministro.

Successivamente intervengono il R. Commissario Finali, i Ministri dell'Interno, delle Finanze, di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Legge poscia il seguente sunto di petizioni:

N. 4061. Il Consiglio Comunale di Varazze (circondario di Savona) fa istanza perchè nella legge sull'aumento delle contribuzioni dirette, venga ridotto a più equa misura il contingente di riparto per quella Provincia.

4062. La Giunta Municipale di Portofino (*Petizione identica alla precedente*).

4063. Alberto Catinelli Notaio in Tolentino (Macerata) fa istanza perchè nel progetto di legge sul riordinamento del Notariato vengano modificate le disposizioni che riguardano l'istituzione degli Archivi Notarili.

4064. Il Consiglio Comunale di Buraschi (Sardegna),

4065. Il Consiglio Comunale di Alà dei Sardi (Sassari) (*Petizioni identiche a quella segnata col N. 4022* contro la convenzione delle Ferrovie Sarde).

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Carlo Pallavicini, di una sua *Proposta di un nuovo contatore pel macinato*;

Il signor Achille Griffini, ragioniere capo delle Casse di risparmio di Lombardia, di una sua *Lettera sull'abolizione del corso forzato dei biglietti di Banca.*

Presidente. Si farà l'appello nominale.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* fa l'appello nominale.

Presidente. Prima che si passi al contrappello, domando al Senato se intende di accordare il congedo che viene domandato per 15 giorni dai Senatori Chiararina e Camozzi, e per un mese dai Senatori Marsili, Bevilacqua e Giovanelli.

(È accordato).

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* procede al contr'appello.

(*Per gli assenti vedi la Gazzetta Ufficiale del 1° luglio.*)

Presidente. Domani vi sarà riunione negli Uffici per l'esame delle leggi ieri presentate: ed io proporrei al Senato di raccogliervi a mezzo giorno, ed al tocco in seduta pubblica. Se nessuno fa opposizione, ritengo questa proposta per approvata.

Non essendo ancora presente il Senatore Scialoia, Relatore, io proporrei di passare alla discussione di qualche altro progetto di legge di minore importanza.

Senatore *Di Salmour.* Potrà supplire qualchedun altro.

Presidente. Interrogo i Membri della Commissione se alcuno intenda fare le veci del Senatore Scialoia.

Senatore *Sappa.* Siamo così pochi, cioè due soltanto, che la Commissione non può dirsi rappresentata. D'altronde il Relatore ha fatto degli studi speciali e pare più conveniente che la discussione continui ad essere da lui sostenuta.

Presidente. Allora si passerà alla discussione del progetto di legge relativo alla vendita dello Stabilimento balneario d'Acqui.

Metto dunque in discussione il progetto di legge per l'approvazione della *Vendita dello Stabilimento balneario di Acqui al Municipio di quella città.*

Leggo il testo:

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione dei singoli articoli che rileggo.

« Art. 1. È approvata la convenzione stipulata nel dì 8 maggio 1867 fra le finanze dello Stato ed il Municipio di Acqui per la vendita dello Stabilimento balneare ad uso civile presso quella città, salva la seguente aggiunta e modificazione. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 2. Oltre l'ipoteca legale spettante allo Stato, in conformità del Codice civile, sarà pattuita col Municipio di Acqui, sui beni alienati, un'ipoteca per lire 100,000, a garanzia dell'osservanza degli obblighi tutti dipendenti dalla predetta convenzione. »

(Approvato).

« Art. 3. La vendita avrà effetto dal primo gennaio 1868, ed in questo senso sarà modificato l'art. 18 della convenzione stessa. »

(Approvato).

Lo squittinio segreto si farà poi in fine della seduta.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per la *Costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a cavalli da Torino a Rivoli*, così concepito:

« Art. unico. È approvata la convenzione stipulata tra l'Amministrazione dello Stato ed il cavaliere Carlo Dionigi Reinfeld sotto la data del 6 aprile 1863 per la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a cavalli da Torino a Rivoli.

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola, si rimanderà la votazione dell'articolo unico allo squittinio segreto; anzi, per guadagnar tempo, si potrebbe fin d'ora incominciare lo squittinio sui due progetti, invece di rimandarlo, come aveva detto poc' anzi, in fine della seduta, lasciando le urne aperte per quei Senatori che verranno fra poco.

(Il Senatore *Segretario Manzoni T.* fa l'appello nominale).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLE TASSE DI REGISTRO E BOLLO.

Ora si continua la discussione del progetto di legge sulle modificazioni alle tasse di registro e bollo, rimasta ieri all'articolo 16. L'articolo 10 era stato sospeso e rinviato alla Commissione.

La parola è al signor Relatore per farne conoscere le deliberazioni.

Senatore *Scialoia, Relatore.* Ieri alle ore 5 1/2 il Senato ha sospesa la sua discussione, sicchè poco o nulla potrei vedere i miei Colleghi della Commissione per intendermi con essi loro: preparai però una relazione o compilazione, la quale se il signor Presidente crede, io leggerò e sottometterò qui in pubblico al Senato intero ed al Commissario Regio, perchè si vegga se risponde al concetto e del Senato, e secondo me, anche dell'articolo come era redatto, e che, per dire il vero, anche dopo molte meditazioni, lascia un po' di dubbio intorno alla sua intelligenza.

Intanto esporrò al Senato di che si tratta.

L'articolo 113 della legge sul registro dice:

« I Notari, i Cancellieri giudiziari, e gli uscieri presenteranno ogni semestre i loro repertori al ricevitore del registro del rispettivo distretto. Il ricevitore apporrà il visto al repertorio enunciando il numero degli atti scritti, e dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.

« La presentazione dei repertorii (ecco la parte dell'articolo, su cui richiamo propriamente l'attenzione del Senato) la presentazione, dico, dei repertorii dovrà farsi entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, sotto la pena di cinque lire per ogni dieci giorni d-

ritardo; le decine di giorni incominciate si considereranno compiute per l'applicazione di detta pena. »

Dunque quest'articolo prevede un ritardo nella presentazione dei repertori, e punisce questo ritardo, come una colpa amministrativa, con una pena che ora si applica amministrativamente, perchè il ricevitore verifica i giorni di ritardo, applica per ogni dieci giorni incominciati cinque lire di pena pecuniaria, ed accende una partita a carico del Notaro, del Cancelliere giudiziario o dell'usciera. Pare che coll'articolo che ieri fu sospeso si sia voluto recare all'articolo che ho letto una duplice modificazione, la pena cioè di cinque lire per ogni 10 giorni, ed il *maximum* di 3 pene cioè il *maximum* per un mese di ritardo; perciò si era detto: « le penali stabilite ecc. potranno estendersi fino a un mese; » mi pare che si voglia intendere « potranno ripetersi tre volte » perchè appunto tre volte 10 giorni costituiscono un mese.

Se il ritardo dura più di un mese, (perchè dice poi trascorso il mese), alla pena pecuniaria corrispondente al ritardo di un mese, si aggiunge anche la sospensione, e quindi l'articolo propone che il Presidente del Tribunale sia avvertito dal ricevitore perchè provochi questa sospensione.

Siccome però non è nell'articolo espressa la pena della sospensione, ma è espressa la provocazione di questa pena, locchè fa supporre la pena, così pare che non solo occorra esprimere chiaramente che la pena pecuniaria applicata ai ritardi sarà quella che già oggi si applica per un mese di ritardo al *maximum*, ma bisogna anche esprimere questo, che al di là del mese, non si incorre più in pena pecuniaria, ma si incorre nella pena della sospensione.

Questa, o Signori, a me sembra che non debba essere una pena in cui s'incorre di diritto, come la pena pecuniaria, ma una pena che la legge deve prescrivere, salvo poi all'autorità che deve applicarla, il vedere se deve o no essere applicata, perchè possono esservi molti casi d'impedimento che noi non siamo in grado di determinare, e che possono giustificare il Notaio, il Cancelliere e l'usciera.

Rimane ora la procedura, perchè questa pena possa essere provocata da chi deve essere applicata. Questa procedura deve essere obbligatoria; cioè si dovrà, trascorso il mese, denunziare il fatto al Pubblico Ministero, e il Pubblico Ministero dovrà provocare l'applicazione della pena, e l'autorità competente vedrà se è il caso di applicarla o no.

Ecco, mi pare, il processo naturale delle idee, ecco la interpretazione che ricavo dalle poche parole dell'articolo che ieri diede luogo a tanta discussione.

Non so se ho espresse bene queste idee; esse però sono quelle che io intendeva esprimere colla nuova compilazione dell'articolo 10.

« La pena di 5 lire per ogni dieci giorni di ritardo della presentazione dei repertori prescritta dall'articolo 113 della legge sul registro, sarà applicata ai Notai,

ai Cancellieri e agli uscieri che se ne renderanno colpevoli. Se il ritardo non oltrepasserà il mese, (ecco la pena obbligatoria), se il ritardo sarà più lungo di un mese, il Notaio, il Cancelliere o l'usciera che se ne renderà colpevole, incorrerà nelle pene pecuniarie prescritte per il ritardo di un mese, e potrà inoltre essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni. Appena scorso il mese, il Ricevitore del registro dovrà denunziare il caso al Procuratore del Re, il quale provocherà dall'autorità competente l'applicazione della sospensione a chi si rese colpevole del ritardo. »

Presidente. Abbia la compiacenza di far passare al banco della Presidenza questa nuova redazione di cui do nuova lettura.

(V. sopra).

Domando al signor Commissario Regio se accetta questa nuova redazione.

Commissario Regio. L'unico dubbio che avrei si è che secondo la formola di questo articolo sembrerebbe che per un mese intero bisognasse avere verso gli ufficiali pubblici che mancano al loro dovere la tolleranza del mancamento stesso; e che soltanto dopo un mese potrebbero essere sospesi. Ora, ci possono essere casi di recidività, come vi possono essere altri molti casi nei quali potrebbe essere opportuno e prudente provocare la pena della sospensione anche prima: perciò proporrei che si facesse obbligo della sospensione dopo il mese dalla mancanza della presentazione del repertorio, ma che durante il primo mese fosse tuttavia facoltativo all'autorità di sospendere quanti funzionari hanno mancato al loro dovere, come parmi sia nello spirito di quest'articolo del progetto del Governo.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Scialoja, Relatore. Questa sarebbe una nuova proposta del Governo, perchè nell'articolo veramente si dice: « Le penali stabilite dall'art. 113 della legge, pei Notari, Cancellieri ed uscieri che siano in ritardo a presentare i loro repertori, potranno estendersi fino ad un mese, trascorso il quale, il ricevitore del registro dovrà darne partecipazione al Presidente del Tribunale dal quale dipendono che dovrà provocarne la sospensione. »

Dunque, prima di un mese, secondo questa proposta, niuno può essere non solo sospeso, ma non può essere neppure provocata la pena della sospensione.

Ora, questo era l'identico pensiero che si voleva esprimere in un modo più chiaro e più applicabile nell'articolo che si è sostituito. Se ora il Governo intende potere applicare la pena della sospensione agli Uscieri, Cancellieri e Notai anche durante il primo mese di ritardo, si dovrebbe farne la proposta al Senato.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Trattandosi di fare una nuova

proposta, rinunzio all'osservazione fatta, e dichiaro di accettare l'articolo nella formola proposta dall'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Io credo bene che il signor Commissario del Governo, insistendo in quell'idea che egli aveva manifestato, se non per ciò che riguarda i ritardi che non eccedono il primo mese, almeno per quei che eccedono la scadenza del mese, chiegga la mutazione del verbo *potrà*, che verrebbe proposto col nuovo articolo, nel verbo *dovrà*. Così rimarremo fedeli al sistema, secondo cui le leggi hanno ad essere *imperative*.

Se si lasciasse nel nuovo articolo il verbo *potrà*, ne verrebbe lo inconveniente che, da un lato il procuratore del Re, ossia il Pubblico Ministero, provocherebbe la sospensione del pubblico ufficiale negligente, e dall'altro lato il Giudice sarebbe in libertà di pronunciare o no la sospensione per qualunque siasi verificato il lungo ritardo preveduto dall'articolo decimo di questa legge. Propongo quindi che in luogo della parola *potrà*, si scriva la parola *dovrà*.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Veramente non vi è nell'articolo né il *potrà* né il *dovrà*.

Nell'articolo vi è il *potrà* per il ricevitore che deve fare la denuncia, vi è il *dovrà* per il Procuratore del Re, ma non si è detto nulla quanto alla pena.

La pena è ordinata dalla legge.

Ho voluto semplicemente spiegare perchè non aveva detto che la pena *dovrà* essere applicata, perchè tutte le pene sono prescritte dalla legge e per la loro applicazione è lasciato il giudizio ai tribunali.

Senatore Tecchio. Prego il signor Presidente a rileggere la proposta dell'Ufficio Centrale, perchè io veramente ho udito il verbo *potrà*.

Senatore Scialoja, Relatore. È verissimo; si tratta però nel paragrafo 1.º dell'indicazione della pena; ho distinto nella mia proposizione la pena pecuniaria dalla sospensione.

La pena pecuniaria essendo una pena amministrativa, è inteso che è dovuta e non se ne discute punto; quanto alla seconda pena, è vero che si era detto *potrà* in questo senso che non essendo più il potere amministrativo che l'applica, l'autorità competente deve vedere se è il caso, di applicarla o no.

La legge ha fatto obbligo di fare la denuncia senza dubbio, ma in questo caso crede egli che si potrebbe propriamente per legge dire incorso quel Notaio o Usciere nella pena della sospensione, se egli provasse per esempio che è stato ritardato perchè per via si è rotta una ruota della carrozza? E questo è naturale perchè essendo un'altra autorità quella che deve applicare la pena, si è procurato il modo per cui questa possa vedere se oltre la pena pecuniaria in cui di di-

ritto è già incorso il Notaio, l'Usciere o il Cancelliere, sia il caso di applicare la pena della sospensione dall'ufficio.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. La causa della forza maggiore od altre simili escludono sempre l'applicazione della pena. S'intende da sé, che quando un individuo qualunque abbia commesso un reato anche gravissimo, e può dimostrare ch'ei fu costretto da forza maggiore, la ragione insegna e la legge generale stabilisce che in codesti casi non vi è imputabilità, non vi è pena.

L'articolo suppone la imputabilità; suppone cioè una omissione, un ritardo imputabile, e ciò posto, non può esser più nell'arbitrio dei giudici, ma sibbene nel loro dovere di applicare la pena.

Presidente. Dunque il signor Senatore Tecchio proporrà la sostituzione della parola *dovrà* alla parola *potrà*.

Senatore Scialoja, Relatore. Se permette l'onorevole signor Presidente, rileggerò il paragrafo per vedere se possiamo venire ad un accordo nel concetto.

« Se il ritardo sarà più lungo di un mese, il Notaio, il Cancelliere o l'Usciere che se ne renderà colpevole incorrerà nella pena pecuniaria prescritta per il ritardo di un mese (perchè quella è amministrativa) e sarà inoltre (e qui diceva *potrà*) sospeso dall'esercizio delle sue funzioni (e qui ci vuole un giudizio).

Senatore Tecchio. Il verbo *sarà* è eguale al mio *dovrà*; siamo dunque d'accordo, ma prima si diceva *potrà*.....

Senatore Scialoja, Relatore. Il solo sospetto che in me rimane, e lo sottometto naturalmente all'onorevole Tecchio più competente in questa materia, è che si tratta qui di due pene: una è puramente amministrativa, ed è inflitta, dirò così, dal calendario: sono trascorsi 10 giorni, 5 lire di multa. Quando queste due pene si mettono insieme e si dice: oltre di questa incorrerà anche in quest'altra pena, ho il sospetto, dico, che si possa dare a questa seconda pena lo stesso valore della prima, cioè a dire, che si tolga affatto ogni giudizio sopra il merito del ritardo, e che si costringa ad applicare la pena per il solo fatto materiale del ritardo. Questo è il mio dubbio, perchè anche l'onorevole Tecchio ammette che in caso di forza maggiore non si applica la pena, ma anche in questo caso quando quel ritardo avviene, si paga la multa di 5 lire; la legge non ha voluto più discutere quando si tratta di ritardo.

Qui dunque c'è qualche cosa che differenzia questa seconda pena, la cui applicazione dev'essere il risultato di un giudizio, dalla prima pena che non è risultato di alcun giudizio, ma l'effetto del numero dei giorni trascorsi.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Il Senato sa meglio di me come

in tutti i giudizi penali sieno ammissibili e *scuse* e *giustificazioni*: le *scuse* non importano se non che una diminuzione della pena; le *giustificazioni* all'incontro fanno del tutto scomparire il reato, la colpa. Quindi è evidente che quando ci fosse la *giustificazione*, (per esempio) della forza maggiore, la pena non verrebbe inflitta dal giudice; ma intanto se la legge prevede l'azione o l'ommissione punitrice, la sanzione penale dev'essere imperativa.

Presidente. La Commissione ammette la parola *sarà* o *dovrà*?

Senatore Scialoja, *Relatore*. Gli altri membri autorevoli della Commissione, che ho consultati, crederrebbero di mettere *potrà*, appunto perchè si tratta di ravvicinare questa seconda pena alla prima, e di evitare il dubbio che ho esposto al Senato.

Presidente. Metto dunque ai voti prima l'emendamento del Senatore Tecchio, di sostituire cioè alla parola *potrà* la parola *dovrà*.

Chi lo ammette, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti, annuente anche il Signor Commissario Regio, l'articolo come fu letto testè, compreso il comma che resta nella parte stampata, meno la parola *però*.

Chi approva l'articolo così formulato, voglia sorgere.

(Approvato.)

Presidente. Ora che si è dato passo a questo articolo sospeso, si va al capitolo secondo, di cui do lettura:

« Art. 16. È abrogata la disposizione di cui al numero 2 dell'articolo 20 della legge sul bollo.

« Sono soggette alla tassa di centesimi 5, stabilita al paragrafo 4 del detto articolo:

« Le bollette o quietanze di pagamento dei dritti marittimi o di dogana e dei dazi di consumo, a chiunque appartengano, tenuti in economia o appaltati, e le quietanze o bollette di pagamento di contribuzioni dirette, devolute allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di commercio, per pagamenti non inferiori a lire 1.

« Per i pagamenti inferiori a lire 1, sarà applicata a ciascuna bolletta o quietanza il bollo straordinario da centesimi 1. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Presidente. Qui c'è un articolo di aggiunta proposto dalla Commissione, che leggo.

« Le disposizioni di favore risultanti dall'articolo 21, N. 3 della legge sul bollo, rimangono limitate alle quietanze e bollette per il pagamento di contribuzioni indirette, non indicate nell'articolo precedente, e dalle quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Questo articolo non è punto una aggiunta della Commissione, ma un tras-

porto di un articolo che vi ha relazione strettissima, e non ha altro valore se non quello appunto della relazione strettissima che esso ha coll'articolo 16, e per questo si è trasportato immediatamente dopo.

Presidente. Che articolo era?

Senatore Scialoja, *Relatore*. Era il 22.º del progetto ministeriale.

Presidente. Il Commissario Regio accetta questo trasporto d'articolo?

Commissario Regio. Accetto.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo così redatto. Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 18 modificato dalla Commissione.

« È abrogata la disposizione di cui al N. 2 dell'articolo 19 della legge sul bollo.

« Le quietanze o ricevute ordinarie specificate nell'articolo qui appresso, le quali abbiano l'importare di lire 10 o più o contengano quietanza senza specificare la somma, saranno fatte in carta da bollo da 5 centesimi, o saranno munite di una marca da bollo di centesimi 5. »

Senatore Scialoja, *Relatore*. Anche per queste modificazioni pregherei di domandare al signor Commissario Regio se accetta.

Presidente. Queste modificazioni le ammette il signor Commissario?

Commissario Regio. Sì, signore.

Presidente. Allora leggerò il seguito dell'art. 18.

« In quest'ultimo caso il sottoscrittore della ricevuta dovrà sempre apporvi la data e cancellare la marca scrivendo una parte della sua firma sulla medesima, prima di consegnarla, e ciò sotto pena di lire 20.

« Sotto la stessa pena è punito il rifiuto di rilasciare ricevute, il rilascio di ricevuta senza bollo o marca e la rinnovazione o convalidazione della ricevuta per mezzo della carta o della marca, fatte dopo rilasciata.

« La specificazione di una somma minore di lire 10, fatta nell'intento di evitare la tassa, ed ogni altra frode diretta a cotesto fine, saranno punite colla multa di L. 50, senza pregiudizio delle pene maggiori cui potessero essere soggetti gli autori, in virtù delle leggi penali. »

Senatore Scialoja, *Relatore*. Perchè il Senato abbia presente la ragione di questa piccola variazione, gliela rammenterò in pochissime parole, perchè è già nella Relazione.

L'articolo 17, come era compilato nel progetto ministeriale, richiamava l'articolo 18 nel numero 2 della legge sul Bollo.

In questo articolo si parla di tutte le ricevute delle bollette, le quali non contengano una liberazione, e si parla di quelle ricevute e bollette che abbiano un valore di venti lire.

Con questo articolo si fanno due modificazioni all'articolo che si richiama.

Si varia il valore delle bollette, e di più si comprendono tra queste bollette e ricevute, quelle che vengono definite appresso dall'articolo 18; così sarebbe

poco regolare di citare un articolo e richiamarlo nell'atto appunto che si modifica sostanzialmente. Quindi si è compilato questo articolo in modo che cominci dall'abrogazione delle disposizioni dell'articolo 19 della legge sul bollo e poi si passi alla sostituzione delle nuove disposizioni che si fanno sulla materia.

Presidente. Se non vi sono osservazioni ulteriori, metto ai voti questo articolo così emendato.

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

« Art. 19. S'intenderà per ricevuta ordinaria, agli effetti di che all'articolo precedente, ogni nota, atto o scritto qualunque, rilasciato per liberazione a qualunque titolo, il quale indichi quietanza totale o parziale, col pagamento di moneta, compensazione o accreditamento;

« Ogni nota, atto o scritto che annulli semplicemente un debito preesistente o l'atto relativo;

« Ogni dichiarazione di saldo o altra equivalente, fatta sulle cambiali, conti, note o fatture da chiunque rilasciate, o le dichiarazioni scritte o imprese con stamperia di *pagato, saldato, bilanciato, discaricato*, o altra equivalente, solita a significare pagamento di denaro;

« Le ricevute, quietanze e riconoscimenti dati per pagamenti fatti per o con cambiali, tratte, buoni o altri atti, e quelle semplici di cambiali, buoni, tratte o altri atti;

« Le lettere in qualunque modo inviate per accertare ricevimento di denaro a saldo totale, o parziale di un debito.

« Non saranno considerate ricevute ordinarie quelle che importano liberazioni risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le ricevute di frutti, canoni, affitti e simili. »

(Approvato).

« Art. 20. L'articolo 21, N. 21, della legge sul bollo, è modificato come appresso:

« Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire 10, quando sono tra quelle di cui all'articolo precedente, o non formano acconto o residuo di maggiori somme o valori: le quietanze o ricevute suddette quando se ne vorrà far uso nei modi indicati dall'articolo 2 della legge sul bollo, dovranno avere il bollo di centesimi cinque. »

Senatore Scialoja, *Relatore.* Prego l'onorevole Signor Presidente di domandare al Signor Commissario Regio se accetta la modificazione. Intanto darò prima la spiegazione dell'emendamento proposto alla primitiva compilazione della Commissione consistente nel dire *minori di lire 10*, invece di dire *non eccedenti le lire 10*; perchè l'articolo 18 che è già votato, corrispondente all'art. 17 del Ministero dice così: « le quietanze o ricevute ordinarie specificate nell'articolo precedente, le quali abbiano l'importare di lire 10 o più ecc. »

Dunque *lire 10 e più*, è il valore della quietanza di cui parla quest'articolo; *lire 10 e più* laddove si parla di quietanze che abbiano un valore minore di lire 10.

Ecco perchè si è sostituito la frase *minore di lire 10* a quella di *non eccedenti le lire 10*.

Quanto poi al resto della modificazione introdotta dalla Commissione, la lettura di essa a riscontro della compilazione ministeriale fa scorgere che si riduce a questo; invece di dire: tutte le quietanze o ricevute ordinarie non eccedenti le lire 10, *quando non costituiscono atto liberatorio ecc.* si deve dire: *quando sono fra quelle di cui all'articolo precedente.* Per la medesima ragione abbiamo modificato l'articolo 18 abrogando le disposizioni che sono nella legge primitiva, e sostituendo una disposizione nuova la quale è applicabile a tutte le bollette o ricevute che sono enumerate o definite nell'art. 18.

Ora, siccome quest'articolo compie quella disposizione per tutte le ricevute inferiori alle lire 10, deve richiamare precisamente l'articolo 18 dove sono definite per loro natura le ricevute di cui si tratta, inferiori alle lire 10.

L'altra modificazione è che parlando delle quietanze o ricevute di cui si tratta e prescrivendo che dovranno avere il bollo, si diceva nel progetto ministeriale: che saranno bollate quando dovranno prodursi in giudizio.

Rammentino loro Signori, che quando si tratta di legge sul bollo, si prescrive il bollo sempre anche nei casi in cui l'atto non si deve originariamente fare sulla carta da bollo, quando l'atto si produce in giudizio o si inserisce in un altro atto, vale quanto dire, secondo il linguaggio di quella legge, quando se ne fa uso.

L'una consta così della presentazione in giudizio, come dell'inserzione in altro atto. Qui non era preveduto che il solo caso della presentazione in giudizio; è evidente che questa era una omissione. A questa omissione si ovvierebbe dicendo: *le quietanze o ricevute suddette, quando se ne vorrà fare uso nei modi indicati dall'art. 2 della legge sul bollo*, il quale articolo 2 descrive appunto i casi in cui legalmente si può fare uso di una di queste carte.

Presidente. Rileggerò l'articolo modificato come è stato testè letto.

Art. 20. L'articolo 21, N. 21, della legge sul bollo è modificato come appresso:

« Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire 30, e tutte le quietanze o ricevute ordinarie minori di lire 10, quando sono tra quelle di cui all'articolo precedente, o non formano acconto o residuo di maggiori somme o valori: le quietanze o ricevute suddette quando se ne vorrà far uso nei modi indicati dall'art. 2 della legge sul bollo, dovranno avere il bollo di centesimi cinque.

Il Commissario Regio accetta?

Commissario Regio. Accetto.

Presidente. Accettato dal Commissario Regio, metto ai voti l'articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 21. La tassa sulle bollette per quietanze, di cui al N. 14 dell'articolo 20 della legge sul bollo, è

ridotta a centesimi 10, e sarà applicabile anche alle ricevute non staccate dai registri a madre e figlia, purchè fatte in moduli a stampa.

« La medesima tassa di centesimi 10, da corrispondersi in modo straordinario, sarà dovuta per le ricevute che non si riferiscono a pagamenti dei dazi o contribuzioni rilasciate per conto delle amministrazioni dello Stato sopra moduli stampati. »

(Approvato).

« Art. 22. Per le bollette o quietanze, di che nei precedenti articoli 16 e 21, rilasciate dagli agenti delle amministrazioni dello Stato, le marche saranno apposte ed annullate dagli agenti medesimi. »

(Approvato).

« Art. 23. Sul prodotto lordo quotidiano dei teatri o luoghi, in cui si danno spettacoli o altri trattenimenti pubblici, di che nell'art. 32 della legge di Pubblica Sicurezza, Allegato B della legge 20 marzo 1865 N. 2248, per prezzo d'ingresso, sedie, logge, palchi, ecc., e sullo ammontare degli abbonamenti e de' fitti di sedie, palchi e simili, sarà pagata una tassa del 10 per 100 in compenso di quella del bollo che potrebbe essere apposto ai biglietti d'ingresso o ai fogli comprovanti gli abbonamenti o gli affitti suddetti.

« Il pagamento delle tasse sarà eseguito dall'imprenditore, appaltatore, o chiunque abbia ottenuto la licenza voluta dagli ordinamenti di pubblica sicurezza, e colle norme e cautele stabilite con regolamento approvato per decreto reale. »

Senatore Scialoja, *Relatore*. Quest'articolo 23 è una modificazione dell'articolo 25 del progetto ministeriale, e non un articolo nuovo; si è collocato qui perchè, siccome tratta di una materia che non ha niente di comune con le Banche e cambiali di cui parlano gli articoli seguenti, si è creduto che potesse aver qui più opportuna sede.

Presidente. Il Signor Commissario Regio ammette questa trasposizione dell'articolo?

Commissario Regio. In quanto alla trasposizione non avrei nessuna difficoltà; in quanto alla nuova formula, desidererei di sentire gli argomenti che adduce il Relatore della Commissione.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Secondo la proposta ministeriale si introduce una nuova tassa che potrebbe dirsi tassa di spettacolo. Questa tassa di spettacolo, nell'articolo 25 che la propone, è distinta in due parti. Si propone di prendere il 40 0/0 sull'ammontare de' biglietti serali di prezzo superiore ad una lira, sugli abbonamenti e sul prezzo dei posti distinti e di banchi. Poi si propone di prendere una tassa fissa di un soldo non sopra ogni biglietto, ma sopra ogni prezzo individuale che si paga per l'entrata.

È sembrato alla Commissione che tutte queste distinzioni, prendere il 10 0/0 sul biglietto della sera e non per quelli del giorno, prendere il 10 per cento

per i palchi e per le sedie e non per i biglietti d'entrata, prendere una tassa d'un soldo per ogni prezzo d'entrata, sia che ci sieno e non ci sieno i biglietti, sia tale liquidazione che renda questo articolo nell'esecuzione complicatissimo; perchè, a dir vero, non troverei una ragione, perchè i biglietti della sera debbano essere colpiti del 10 0/0 e non debbasi colpire di tassa alcun biglietto del giorno; di più non so quando incominci la sera per la tassa dello spettacolo e quando finisce il giorno. Non vi è ragione per la quale questa tassa fissa d'un soldo si debba percepire per ogni prezzo d'entrata specialmente quando non vi è neppure il riscontro dei biglietti, dimodochè non si potrebbe neppure calcolare il numero delle persone che possono entrare allo spettacolo. L'ispettore, il liquidatore, la giunta fiscale che deve fare questa liquidazione, non la può fare. Sicchè sembrò alla Commissione sempre preferibile un modo semplice, uniforme, spiccio, adottare cioè la tassa del 10 0/0 che è pur quella che nella maggior parte dei casi offre maggior sicurtà di prodotto, perchè il prodotto lordo della sera, si può verificare in tanti modi anche con l'aiuto dei biglietti, se vi sono i biglietti, con l'aiuto della numerazione, di ciò che i Francesi chiamano *tourniquets*.

Mi è sembrato che quando si vada a riscontrare in un modo, o in un altro il prodotto lordo, sia più facile di prendere da questo prodotto lordo il 10 per cento, perchè questa tassa sia percepita. Ecco le ragioni che hanno mosso la Commissione a proporvi l'emendamento che si riduce a questo, di sostituire cioè a tutte quelle distinzioni di biglietti di sera e biglietti di giorno, palchi, sedie a prezzi di entrata e prezzi superiori ed inferiori ad una lira, la tassa uniforme del 10 per cento sul prodotto lordo.

Presidente. Il signor Commissario Regio accetta questa modificazione?

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Veramente nell'articolo proposto dal Governo non si seguiva per rispetto ai biglietti d'entrata dei teatri diverso metodo di quello che si pratica da parecchi anni per rispetto alle strade ferrate, che qualunque sia il prezzo del biglietto, si paga sempre una tassa uniforme di circolazione di cinque centesimi per biglietto. Ma poichè nell'articolo proposto nel progetto ministeriale vi è una parte che pone una tassa fissa sul biglietto, e una parte che la pone proporzionale all'introito giornaliero o serale che si fa, per le considerazioni esposte dall'onorevole Relatore, nell'intento di semplificare l'applicazione di quest'imposta, non ho difficoltà di accettare l'articolo quale è stato formulato dalla Commissione, avvertendo che questo articolo così modificato avrà per effetto di diminuire la tassa sopra i biglietti serali e giornalieri dei teatri i quali abbiano un prezzo minore di 50 centesimi.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Io ho chiesto la parola non per proporre un emendamento; ma postochè la legge deve ritornare all'altro ramo del Parlamento, desidero chiamare l'attenzione dell'onorevole signor Commissario del Governo, perchè voglia un po' vedere se veramente questa tassa, anche uniforme del 10 per cento, non sia troppo grave. Io temo che sia per essere la rovina di tutte le compagnie comiche, la rovina dei proprietari dei teatri, e particolarmente poi di quei teatri per cui trasmessi ora dal Governo alle città, le città sono poi obbligate a sussidiare perchè il Governo possa comodamente prendere l'imposta; mi pare che questo sia un po' forte. Io conosco certi piccoli teatri i quali anche sul decimo già stabilito verrebbero a pagare l'imposta di 5, o 6 mila lire all'anno.

Prego adunque il Governo di volere esaminare attentamente se veramente quest'imposta sia equa, o se non sia troppo grave, e non sia per produrre tutti gli inconvenienti che ho accennato.

Regio Commissario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. L'emendamento che ora si tratterebbe di approvare sopra la proposta della Commissione del Senato seconderebbe in parte l'apprensione dell'onorevole Senatore Galvagno; perchè se egli guarda l'articolo del progetto ministeriale e lo confronta con quello della Commissione, riconoscerà i seguenti risultati. Secondo l'articolo del progetto ministeriale su 100 biglietti del valore di 25 centesimi si pagherebbero 5 lire; invece, secondo l'emendamento proposto dalla Commissione del Senato in ragione del 10 per 0/0 si pagherebbero 2 e 50; se il biglietto vale 50 centesimi non nasce nessuna alterazione, perchè secondo l'uno e l'altro articolo si pagherebbero lire 5; e solamente quando si sale a biglietti elevati da 50 centesimi ad una lira, l'emendamento proposto porterebbe un piccolo aumento. Quando i biglietti superano una lira, e ciò è comune per tutti i teatri di qualche conto, la regola di tassazione che ora si propone è perfettamente identica a quella che è scritta nel progetto del Ministero.

Ora, poichè l'emendamento proposto non ha altro effetto che di alleggerire il peso della tassa per quei piccoli spettacoli i quali hanno più bisogno di riguardo per potersi reggere, io pregherei l'onorevole Senatore Galvagno a non fare nessuna proposta, ed io per parte mia non potrei prendere nessun impegno di proporre l'abrogazione di questa tassa che giustamente l'onorevole Relatore chiama *tassa di spettacoli*.

Fra tante tasse di natura ben grave, che noi abbiamo stabilito, non troverei in verità ragione sufficiente per cui non dovesse avere posto questa tassa speciale, la quale cade sugli spettacoli e sul lusso, e per proporla nonchè l'abrogazione, un alleggerimento.

Presidente. La parola spetta al Senatore Leopardi.
Senatore Leopardi. Dopo le giuste osservazioni del-

l'onorevole Galvagno mi sorge un dubbio: questa tassa debb'essere percetta sul prodotto lordo.

Ora può avvenire, ed io credo sia più volte avvenuto, che in una serata un teatro non faccia neppure le spese; eppure si dee pagare una tassa sopra un prodotto, che non basta a compensare le spese. Perciò questa mi sembra una esorbitanza veramente inaccettabile.

Io crederei più giusto dire: *sul prodotto netto*.

Senatore Scialoja Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja Relatore. Bisogna fermar bene il concetto di questa tassa.

Non è vero, che il Governo abbia proposto e che noi abbiamo inteso di proporvi coll' emendamento, d'imporre una tassa sopra l'impresario dello spettacolo; è una tassa su coloro che vanno allo spettacolo, com'è la tassa sulle strade ferrate.

Paga la tassa chi prende il biglietto, la riscuotono naturalmente le imprese delle ferrovie perchè esse hanno i biglietti; ma se mettono attenzione, per il biglietto delle strade ferrate vi ha un prezzo che è diverso da quello che si paga, e quello che si paga non è che il prezzo del biglietto, più l'aggiunta della tassa che è versata momentaneamente nella Cassa delle strade ferrate per essere poi data al Governo.

Ora, quando voi introducete una simile tassa di spettacolo, questa tassa l'impresario deve aggiungerla al prezzo dei biglietti, delle sedie, dei palchi che costituiscono il prodotto lordo delle sua entrata.

E siccome noi non abbiamo mezzo diretto per verificare il prezzo di ciascuna sedia, di ciascuna entrata, prendiamo il 10 per cento sul prodotto lordo il quale è costituito da tante parti come sedie, palchi, biglietti e l'Impresario può aggiungere questa tassa al valore delle entrate per pagarla poi al Governo.

Quindi non credo che il Governo possa riscuotere altrimenti questa tassa, che sul prodotto lordo.

Se fosse sul prodotto netto che cosa sarebbe?

Sarebbe la tassa sulla ricchezza mobile che già l'impresario paga, e la tassa sull'introito dell'impresario, e la tassa su ciò che egli lucra è un'altra tassa, non è la tassa dello spettacolo.

Presidente. La parola è al Senatore Gallotti.

Senatore Gallotti. Come l'onorevole Relatore sa da maestro quanto per tassa aumenta il prezzo che si deve pagare così da chi va nelle vie ferrate, come da colui che va al teatro, tanto diminuisce il numero di coloro che vanno nelle vie ferrate e di coloro che vanno al teatro.

Ciò è tanto vero, che se questo non fosse gli intraprenditori della vie ferrate e gli intraprenditori del teatro avrebbero per loro comodo aumentato i prezzi.

E che questo accada, basta per convincersi conoscere un poco queste cose.

Accade, come l'onorevole Leopardi ha detto, che molte volte un impresario di teatro non si rifà delle spese,

e questo è per i piccoli teatri, che per i grandi molte volte i municipii deliberano di dare una sovvenzione all'imprenditore per non farli chiudere. Ed ora, se questo articolo passa, saranno costretti ad aumentarla.

Signori! Io credo che molti degli onorevoli miei colleghi voteranno facilmente questa tassa: io no; ma ardisco far loro riflettere che una grave responsabilità essi assumono per l'articolo che siamo per votare.

Presidente. La parola è al Senatore Galvagno.

Senatore Galvagno. Io non ho fatto veruna proposta, ma prego solamente il Governo di esaminare se quest'imposta non sia troppo gravosa; e questo esame il Governo deve farlo colle statistiche alla mano, perchè con queste conoscerà quali sono i teatri che possono dare un qualche reddito e quali no, e potrà vedere che anche per quelli che possono dare un certo reddito, l'imposta riesce così grave che è impossibile che abbiano di che pagarla.

• Quindi io credo che bene studiata questa materia si verrà a riconoscere che non è il caso d'insistere almeno sul prodotto lordo, ma che tutto al più potrebbe esser accettata la proposta del Senatore Leopardi.

Mi si dirà che è difficile stabilire il reddito netto di un teatro; ma io dico che non è tanto difficile in quanto che si conosce benissimo teatro per teatro quali sono le spese serali; e per ciò il Governo per mezzo dei Direttori demaniali potrà fare delle convenzioni per le quali rimanga stabilito che quando si apre quel tal teatro si ha la tale spesa serale; de-dotta questa spesa si vedrà qual'è l'entrata netta.

Presidente. Il Senatore Leopardi fa una proposta?

Senatore Leopardi. Io la farei, anzi la faccio; ma se per altri riguardi maggiori si crede di non dover portare questa variazione alla legge, perchè si tratta di legge d'imposta in cui il Senato non ha l'iniziativa, allora io mi asterrei.

Senatore Scialoia Relatore. Io combatterò, come combatto la proposta del Senatore Leopardi, ma non vorrei ammettere con lui, che quando dal Governo viene proposta una tassa noi non avessimo la facoltà di diminuirla. Io credo che nel modo stesso che noi abbiamo la facoltà di respingere, abbiain pure quella di diminuire l'imposta. Ripeto dunque che combatterò l'emendamento Leopardi, ma non per questa ragione di diritto, perchè non vorrei che il silenzio del Relatore del Senato fosse interpretato come un'adesione a questo principio che per parte mia non accetto.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io credo degne di osservazione le cose dette dal Senatore Galvagno; ammetto ciò che ha ben spiegato colla solita chiarezza della sua mente l'onorevole nostro Relatore Senatore Scialoia, cioè che questa tassa non sia imposta all'impresario per l'utile che ne ritrae ma bensì agli avventori che vanno a godere dello spettacolo.

Devo però fare osservare che ogni qual volta ad un

determinato spettacolo si aumenta il prezzo del biglietto, si diminuisce il numero degli spettatori: questo che, come osservò l'onorevole Gallotti, accade per le strade ferrate con cui si viaggia ordinariamente per bisogno, o per qualche urgenza d'interessi, tanto più accade per il teatro che non è una necessità, e che si frequenta soltanto per puro diletto.

Osserverò di più: che quando si debba aumentare del 10 0/0 come si è fatto coi biglietti della strada ferrata, il biglietto d'ingresso ad un determinato spettacolo, non potendo ammettere in questo caso che ne esiga nè più nè meno l'impresario, bisognerà applicare questo 10 0/0 ad ogni biglietto d'ingresso.

Ora, un'altra delle circostanze che allontanano gli avventori dai teatri, è l'impaccio del pagare i rotti, gli spezzati sul prezzo del biglietto; se un biglietto d'ingresso da una lira diventa L. 1, 10; se uno da cent. 50 diventa di cent. 55; se uno da cent. 40 diventa di cent. 44, e così via dicendo nasce un imbroglio, una difficoltà di pagamento la quale contribuisce ad allontanare gli spettatori.

Dirò poi che questi imbarazzi sono per ora e per qualche tempo ancor non brevissimo, tanto maggiori in quanto che c'è l'imbarazzo della mancanza della piccola valuta, non che dei biglietti, sui quali non sempre si vuole o si può dare il restante.

Ora, i teatri in generale non versano in tanto florida condizione da poter vivere anche con una diminuzione di frequentatori, chè anzi hanno pressochè tutti bisogno di attirarne in buon numero, giacchè in generale gl'impresarii sono al verde e corrono ancor maggior rischio e maggior pericolo i teatri a biglietti e ad abbonamenti d'alto prezzo che non quelli di prezzo più modesto, per la ragione che un piccolo spettacolo si può allestire con pochi fondi, mentre uno spettacolo grandioso dato nei teatri, ai quali forse particolarmente voleva alludere l'onorevole Senatore Galvagno, abbisogna all'uopo talvolta di centinaia di mila franchi di fondo, per cui, lasciando sussistere una disposizione, il cui effetto sia di diminuire il numero degli spettatori, gli impresarii finiranno per ispaventarsene e abbandoneranno questo genere di imprese.

L'idea originaria del Governo di stabilire per i biglietti delle minori categorie una tassa fissa (equivalente alla tassa di bollo) che si fosse applicata anche ai biglietti di maggior costo, io credo che malgrado le difficoltà che pur sempre vi sono nella verificazione, avrebbe forse potuto essere adottata; ma quanto ad un'imposta proporzionale del 10 0/0 sull'entrata, parmi cosa meritevole di serio esame per parte della nostra Commissione e del Governo per non arrischiare a fare una cosa, che poi avesse a produrre tristi conseguenze.

Presidente. Il signor Senatore Leopardi insiste nel suo emendamento? In caso affermativo, abbia la bontà di scriverlo e farlo passare al banco della Presidenza.

Senatore Leopardi. Io mi astengo dal proporre il mio emendamento, riservandomi di votare pro o contro l'articolo come mi detterà la coscienza.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. In questo caso io proporrei che fosse sospesa la discussione di quest'articolo, rimandandolo alla Commissione perchè vedesse se fosse il caso d'ammettere qualcuna delle osservazioni che vennero fatte, e di modificare in qualche modo, di concerto col Signor Commissario Regio, l'articolo medesimo.

Presidente. Domando prima di tutto se questa proposta sospensiva del Senatore Lauzi è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(E appoggiata).

Senatore Scialoia, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoia, Relatore. Il Regolamento dice che si rimanda un articolo alla Commissione quando si tratti di esaminare una proposta in cui in massima si consenta, o quando si tratta di compilazione, di rifare cioè un articolo per renderne più chiara la dicitura, o metterlo d'accordo con altre disposizioni. Ma qui la cosa è ben diversa; si tratta di dire: volete o non volete un'imposta sui teatri? o la volete sul prodotto lordo o sul prodotto netto?

La questione essendo in questi termini, io non posso accettare il rinvio dell'articolo alla Commissione, e secondo me deve essere posto in votazione, salvo ai singoli Senatori di votare secondo la loro coscienza.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Faccio osservare al Senato che qui non si tratta di volere o non volere l'imposta, sulla necessità della quale siamo tutti d'accordo, giacchè se vogliamo divertirci sta bene che paghiamo; ma la questione sta nel vedere se questa imposta sia o non troppo grave, e dal momento che la legge venne ritoccata, e deve essere rimandata all'altro ramo del Parlamento, io credo che convenga intenderci bene sullo ammontare giusto e ragionevole di questa imposta.

Presidente. Io la pregherei di formulare per iscritto la sua proposta.

Senatore Gallotti. Domando la parola. Propongo che la tassa sia ridotta al 5 per 0/0.

Presidente. Faccia grazia di inviare al banco della Presidenza la sua proposta sottoscritta.

Il signor Senatore Gallotti propone che invece della tassa del 10 per cento proposta dalla Commissione per gli spettacoli teatrali e simili, sia posta una tassa del 5 0/0.

Domando anzitutto se questa proposta è appoggiata.
(È appoggiata).

La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Veramente in questa legge nella quale si aumentano le tasse di successione diretta triplicandole quasi, perchè da 50 centesimi sulle parti

disponibili si portano a 1 20 sull'intero asse ereditario, e si creano molti altri aggravii d'imposta sopra le vendite ed altri atti importantissimi e indispensabili della vita civile, non trovo una ragione sufficiente per voler diminuire questa tassa, la quale pesa sul lusso e sugli spettacoli; pregherei quindi il Senato a mantenerla nella proporzione del 10 0/0...

Senatore Correalo. Domando la parola.

Commissario Regio... avvertendo che imperfettamente si dice che è una tassa sugli impresarii dei teatri, dacchè è una tassa che più specialmente pesa sulle persone che hanno danaro, e che vogliono divertirsi.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Gallotti.

Senatore Gallotti. Ardisco rispondere al sig. Commissario Regio che una tassa di questa natura nella proporzione del 10 0/0 rende meno che se fosse fissata al 5 0/0.

Questa tassa, se mi fosse permessa l'espressione, schiaccia la produzione, perchè molte persone non andranno più al teatro, e si avrà molto minor numero d'impresari.

Questa è la ragione per cui mantengo la mia proposta di ridurre la tassa al 5 0/0.

Presidente. Il signor Senatore Correalo ha la parola.

Senatore Correalo. Aggiungo alle ragioni ora espresse intorno all'interesse degli impresari, che certamente il numero dei concorrenti è tenuissimo, e diverrà anche minore tanto che, come già si faceva, in molte città, si dovranno pagare dal Governo per i teatri delle somme ingentissime. A Napoli per esempio si pagavano 200 mila lire; ma a parte questo, io risalgo a una ragione ben più grave, io risalgo alla morale.

Mi spiace dover parlar sempre su questa cosa; ma a me sta molto a cuore, e credo che quando scemerà il concorso ai teatri, la gioventù converrà in altri luoghi, o Signori, dove non è lecito andare, dove infine la morale ne soffre immensamente.

Presidente. Dunque metto ai voti la proposta del signor Senatore Gallotti che sarebbe di ridurre la tassa proposta dalla Commissione dal 10 per 0/0 al 5 per 0/0.

Senatore Scialoia. La Commissione mantiene la sua proposta e non accetta l'emendamento del Senatore Gallotti.

Presidente. Dunque metto ai voti la proposta del Senatore Gallotti. Chi l'approva, sorga.

(Non è approvata).

Ora metto ai voti l'articolo del quale ho già data lettura.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

L'articolo 22 è quello che è stato trasportato al numero 17 per cui si passa all'art. 23 che è il 24 della Commissione.

« Art. 24. La tassa annuale, di che nell'articolo 38 della legge sul bollo, è elevata da centesimi 50 a lire una per ogni lire 1000, ed è resa obbligatoria per

tutti indistintamente i biglietti, i buoni o altri simili titoli in circolazione, da chiunque sia fatta l'emissione, sia questa stata o no autorizzata, e ciò senza pregiudizio della questione intorno alla legalità della emissione.

« La tassa sarà liquidata giusta le norme stabilite col citato articolo, e dovrà essere pagata in due rate uguali alla scadenza del 1. luglio e del 1. gennaio di ciascun anno.

« La tassa sarà dovuta per un intero semestre anche quando la circolazione dei biglietti abbia cominciato, o sia cessata nel corso di un semestre.

« Ove il pagamento sia ritardato oltre venti giorni dalla scadenza di ciascuna rata, sarà dovuta una pena pecuniaria eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

(Approvato).

« Art. 25. Sono esentate dalla tassa di registro e bollo, per un quinquennio dall'atto di fondazione, le operazioni delle Banche popolari e delle società cooperative, quali sono quelle di consumo e di produzione, purchè siano rette coi principii e le discipline della mutualità, e finchè il capitale sociale effettivo non superi le lire 30,000.

« Sono pure esenti dai diritti di bollo e da quelli di cancelleria i certificati di specchietto rilasciati dalle cancellerie criminali ad operai per la loro ammissione alle Società mutue di soccorso, e gli avvisi pubblicati dalle Società stesse a fine di convocazione ».

(Approvato).

L'art. 25 è quello che poco fa è stato trasportato al 23.

« Art. 26. Le tasse graduali di bollo stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 14 luglio 1866 sono, per le cambiali ed altri effetti di commercio, stabilite come segue :

fino a lire 100 C.	5
da lire 100 a lire 200. . . »	10
da lire 200 a lire 300. . . »	15
da lire 300 a lire 600. . . »	30
da lire 600 a lire 1000. . . »	50
da lire 1000 a lire 2000. . L.	1 00

e così di seguito per ogni lire 1000, centesimi cinquanta di più.

« Dovranno farsi in carta dello stesso valore di quella prescritta per le cambiali, o avere corrispondenti marche da bollo che verranno apposte dagli uffizi del bollo e registro nel modo prescritto dall'articolo 16 della legge sul bollo, le delegazioni mercantili, le cessioni poste a piè delle fatture accettate o no, ed ogni altro atto contenente trasferimento di danaro o riconoscizioni di debito dipendente da operazioni commerciali, in modo equivalente alle cambiali o biglietti, comunque la forma non si presti alla gira.

« Le cambiali o effetti di commercio creati e pagabili all'estero, i quali ricevono una o molte firme nel regno, pagheranno la metà della tassa stabilita dalla

legge, e, come sopra, ridotta per le altre cambiali o recapiti mercantili, e saranno munite di marche che verranno annullate come quelle delle ricevute. »

Nell'ultimo alinea invece di molte firme, la Commissione sostituirebbe le parole : più firme.

Accetta questa proposta il Commissario Regio?

Commissario Regio. Accetto.

Presidente. Chi approva quest'articolo abbia la bontà di sorgere.

(Approvato)

« Art. 27. Le lettere di cambio, i biglietti all'ordine e gli altri recapiti di commercio, non regolarmente, ed originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge bollati non potranno produrre alcuno degli effetti cambiarii previsti dalle leggi civili e commerciali.

Tale inefficacia, quando non sia stata eccepita dalle parti in corso di causa, dovrà essere rilevata e pronunciata d'ufficio dai giudici sotto la pena stabilita dall'articolo 108 della legge sul registro. »

Senatore Costantini. Domando la parola.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Costantini ha la parola.

Senatore Costantini. Non volendo abusare dell'indulgenza del Senato mi limiterò a poche parole.

Mi pare, a dir vero, che la penalità proposta per le cambiali e per gli altri atti contemplati da quest'articolo non sia conveniente. Togliere l'azione cambiaria a questi atti, è a mio credere, ferire nel cuore quella legge che ha lo scopo speciale di agevolare il commercio, questo fattore importantissimo della prosperità nazionale.

Che le leggi finanziarie tendano energicamente a riscuotere quanto è necessario per sopperire ai bisogni dello Stato, è cosa giustissima; ma che strada facendo si rovesci ciò che s'incontra, ciò che non forma ostacolo per arrivare alla meta, questo io non trovo giusto. L'articolo 27 comminando la decadenza dell'azione cambiaria produce, a mio avviso, due inconvenienti; non porta cioè vantaggio allo Stato, e può esporre il negoziante a conseguenze dannose.

L'azione cambiaria, questo speciale provvedimento che fa eccezione al diritto civile ordinario, mira in ispecial modo a far decidere le questioni nel più breve termine possibile; e questo breve termine è indispensabile al negoziante, perchè la pensilità dei diritti specialmente in materia di commercio può produrre effetti perniciosi; ed è appunto esporre il negoziante a questi pericoli il circoscrivere l'esercizio delle sue azioni alla via ordinaria. Lo Stato d'altra parte può egualmente arrivare al suo intento, senza ledere altre leggi di diritto privato, e lo può comminando altre penalità, e specialmente quella pecuniaria, e questa quanto pur la si voglia grave e severa.

Mi si può osservare in contrario che è agevole il sottrarsi alla dura sanzione della legge al negoziante oculato ed inonesto, e che anzi l'esattezza crescerebbe

in ragione diretta della severità della legge. Ciò è vero, ma d'altra parte fa d'uopo riflettere che spesso senza pravit  d'intenzione si contravviene alla legge, e parmi che possa meritare riguardi chi vi contravviene senza intenzione prava, come sarebbe chi cade in difetto per inavvertenza o per ignoranza: e per ignoranza non intendo solamente quella della legge, ma specialmente quella che deriva da inscienza generica, da inesperienza, da idiotismo. La prima,   vero, non iscusata, ma l'altra parmi possa dar titolo a clemenza.

La proposta sanzione invece mette a fascio e tratta egualmente l' inonesto e l' innocente, quello che sa, e quello che ignora; e questo   ci  che non trovo giusto.

Ho poi il doloroso sospetto che la comminatoria del progetto, anzi che riuscire economicamente utile allo Stato, possa invece essere dannosa. Io sono d'avviso che il numero delle cambiali andrebbe diminuendo, e che da questi atti probabilmente si asterrebbe la classe dei negozianti meno esperti nella osservanza delle formalit  volute dalla legge.

Per queste considerazioni io opinerei che non fosse conveniente applicare alle cambiali ed agli altri atti contemplati dall' articolo 27 la comminatoria proposta, ma che si dovesse sostituirvi una pena pecuniaria; e se fosse presente l' onorevole Sig. Ministro di Grazia e Giustizia, sarei tentato d' invocare su questo importante argomento anche l' appoggio di lui, che   il custode delle leggi giudiziarie e della loro integrit  e osservanza. Se non che non volendo io porre in campo nemmeno la pi  remota possibilit , che per mia causa venisse ritardata la sanzione di questa legge, dichiaro che mi sono limitato ad esporre il mio sentimento in proposito, astenendomi dal proporre emendamenti.

Presidente. La parola   al Sig. Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Io non voter  questo articolo di legge perch  contiene una disposizione esorbitante e non necessaria. Il condannare alla inafficacia le lettere di cambio, i biglietti all' ordine e gli altri recapiti commerciali non perch  non sono bollati, ma perch  sono bollati irregolarmente o fuori del tempo prescritto dalla legge,   una disposizione che va al di l  del bisogno di provvedere alle finanze e che cagioner  dei gravi imbarazzi all' amministrazione della giustizia. Credo anzi che in alcuni casi sar  ben difficile ai magistrati il provvedere e fare giustizia.

La conversione delle obbligazioni commerciali in obbligazioni civili pare cosa leggera, ma   cosa del pi  grave momento, perch  alcune volte la natura di queste obbligazioni pu  di fronte alla posizione di alcuna delle parti che figurano nella cambiale divenire cosa indefinibile.

A parere mio, pu  accadere alcune volte che il magistrato il quale   obbligato dalla legge a denegare alla obbligazione gli effetti cambiarii, si trovi nella necessit  di riconoscere come nulla anco la obbligazione civile o almeno di renderla vana.

D'altronde io non vedo che interesse abbia il fisco, per-

ch  si debba mutare in danno di tutti quelli che figurano nella cambiale, la obbligazione. Come avvertiva giorni addietro l' onorevole Miraglia, non ha il fisco alcun interesse di spinger la cosa tant'oltre, basta che l'osservanza della legge finanziaria sia garantita. Ma se si toglie ad una cambiale la garanzia dell'arresto personale, se le si nega l'efficacia della clausola all'ordine, che consiste nel trasmettere la lettera da una persona ad un'altra a titolo di propriet  e non di semplice procura, si apre la via a molte intricate questioni, per stabilire chi sia il vero proprietario di essa e chi ne sia il debitore.

Alla finanza sarebbe certamente ben provvisto quando si fosse detto che il giudice, il quale vede il receipto commerciale non bollato in tempo debito, e non nella misura proporzionata al valore della cambiale, d'ufficio condanni la parte che ha contravenuto alla legge, a pagare una multa da determinarsi.

Lo scopo   ugualmente raggiunto e non si mette il giudice nella dura condizione di amministrare meno che rettamente la giustizia tra le parti.

Io non proporr  per ora nessun emendamento, ma dichiaro che non voter  l' articolo perch  esorbitante, e perch  inceppa la libera azione della giustizia.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Mentre mi riferisco alle osservazioni fatte dall' onorevole Senatore Poggi, credo che nei termini in cui   concepito quest' articolo 27 forse la sua disposizione andrebbe oltre le intenzioni del Governo, quindi dimander  al Commissario Regio e anche alla Commissione come si possono interpretare queste parole: « non potranno produrre alcuno degli effetti cambiarii previsti dal codice civile e commerciale ». Se si dicesse solamente *la legge commerciale*, allora si direbbe non   stato bollato in tempo regolarmente e spogliato dei suoi privilegi; ma « previsti dalla legge civile e commerciale » vuol dire che non abbia dichiarato nulla. E questo   troppo perch  sar  un'obbligazione semplice, ma un'obbligazione c' : quindi sprovvisto dei privilegi accordati dalla legge di commercio alle cambiali: sar  tutto quello che volete ma un'obbligazione c' , anche se non sar  una cambiale.

Ripeto, credo che quest' articolo va oltre quanto vuole il Governo perch  non credo sia intenzione del Governo di spogliare queste obbligazioni della loro efficacia in modo assoluto, e dire assolutamente che non avr  effetto alcuno perch  colui che sar  obbligato, si trover  nella condizione come se non avesse assunta obbligazione veruna.

Quando avr  sentita la risposta, se non fosse soddisfacente, far  la proposizione di un emendamento collo scopo che sia tolta dall' articolo la parola *civili*.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Debbo innanzi tutto pregare il Senato a bene avvertire che la disposizione, che

si contiene in quest'articolo di legge, non ha nulla a che fare con quell'altra di cui altre volte si è parlato e che aveva per iscopo di togliere gli effetti delle obbligazioni, allorchando non fossero le scritture o gli atti relativi stati sottoposti al pagamento delle tasse che sono dalla legge stabilite.

Nel presente caso non si tratta punto di togliere l'effetto civile dell'obbligazione, si tratta unicamente di togliere quell'effetto speciale che alcuni atti commerciali hanno, oltre agli effetti generali e civili propri di tutte le obbligazioni. E perciò è detto nell'articolo di cui ora si ragiona, che ove i titoli ivi indicati non abbiano pagate le tasse, non potranno produrre alcuni degli effetti cambiari previsti dalle leggi civili e commerciali. E qui mi viene in acconcio di rispondere alla domanda stata fatta or ora dall'onorevole Senatore Galvagno, il quale dubita che le disposizioni di quest'articolo sieno talmente concepite, che l'applicazione di esse possa andare al di là di quei limiti che il Ministero proponente la legge ha avuto in mira di rispettare e dentro i quali ha voluto trattarsi.

Egli ha osservato che le parole *gli effetti cambiari previsti dalle leggi civili e commerciali* possono, a suo credere, far nascere il dubbio, che la mancanza di pagamento della tassa possa avere per risultato di togliere gli effetti commerciali non solo ai recapiti e titoli di cui si parla, ma possa togliere ai medesimi anche gli effetti civili.

Comincio dal fare osservare all'onorevole preopinante che nell'articolo 27 si dice soltanto; *Sono tolti gli effetti cambiarii.*

Ora, egli è evidente che questo soggetto non può uscire dalla materia commerciale e cambiaria; quindi non può anche, per ciò solo, esservi dubbio che i soli effetti che sono tolti, sieno gli effetti cambiarii. Resta a vedere se di questi effetti cambiarii si possa trovare tracce di disposizioni anche nelle leggi civili, all'oggetto che nasca da ciò appunto la necessità di citare tanto le leggi civili, quanto le commerciali onde cessino unicamente gli effetti cambiarii ai titoli anzidetti.

L'onorevole preopinante sa, che non mancano anche nelle leggi civili delle disposizioni che si riferiscono a questa materia, e che le stesse leggi civili in alcune parti si riferiscono e citano le leggi commerciali appunto per questo riguardo. Troviamo per esempio nel Codice civile, nella materia della Società ed in altri casi, disposizioni relative a materie commerciali e la citazione che il medesimo Codice civile fa di disposizioni e rimandi alle disposizioni delle leggi commerciali.

Dunque è evidente che di questa materia o direttamente od indirettamente si occupano anche le leggi civili; ma, ripeto, il dubbio non può sussistere, perchè dal momento che l'articolo dice che non sono tolti che gli effetti cambiari, cioè gli effetti privilegiati, questa disposizione così limitata viene ad escludere, che la legge abbia voluto togliere qualsivoglia altro effetto

civile alle cambiali che non abbiano pagata la tassa.

Quanto poi alle osservazioni state fatte dagli altri onorevoli preopinanti, a me pare che esse cadono rimpetto ad una semplice osservazione. Io comprendo benissimo che la quistione potrebbe assumere un certo carattere di gravità, se si trattasse di ciò che indicava da principio, cioè di togliere ogni effetto della obbligazione; ma qui non si tratta che di togliere agli effetti privilegiati di un atto, effetti che sono concessi in modo specialissimo a certi dati titoli. Questi effetti non sono un portato della naturale obbligazione, ma creazione della legge civile, la quale non solo dà vigore alle obbligazioni in questi casi, ma attribuisce anche a queste obbligazioni certi effetti speciali che sono propri di questo titolo. Questi effetti dipendono dalla disposizione della legge, la quale può allargarli o restringerli senza che mai si possa dire che alcuna obbligazione naturale sia stata violata. In questo caso la legge civile, richiedendolo un pubblico interesse, può entrare convenientemente nel sistema di restringere questi speciali effetti e privilegi, ove non siano adempiute alcune condizioni di pubblico interesse, qual è appunto quella del pagamento della tassa.

Parrai pertanto che la questione non possa presentare su questo riguardo grave difficoltà dal momento che si è stabilito, che interessa massimamente l'erario che le tasse sieno pagate, e dappoichè si potrà dall'altro lato stabilire (locchè il mio collega vi dimostrerà più specialmente perchè è materia che più lo riguarda) che senza queste disposizioni facilmente si sfuggirebbe a questa tassa, e ne avrebbe il demanio un grande, inevitabile danno.

Si è pur detto: badate che da ciò possono venire gravi danni ad individui, imperocchè molti possono ignorare questa disposizione di legge e conseguentemente potrebbe avvenire, che molti credano di avere nelle mani un valore, che non avendo pagata la tassa, se può avere effetto civile, non avrebbe effetto commerciale.

Prego il Senato di riflettere, che se l'ignoranza della legge può essere addotta per motivo di scusa, o di non ammettere una disposizione legislativa, allora non vi è più legge possibile.

Per altra parte in queste materie, che non passano che nelle mani delle persone che sono commercianti e che conoscono molto bene questo soggetto, è anche poco temibile un tale inconveniente. Del resto, conseguenze di questa natura accadono ogniqualvolta una parte faccia un atto, nel quale non sia osservata anche una sola di quelle forme che sono prescritte perchè l'atto possa essere valido; poichè in tal caso essa subisce la conseguenza dell'inosservanza di codeste forme che la legge stabilisce; nè sarebbe ammissibile addurre la scusa di avere ignorate le disposizioni della legge.

Io non credo dunque che questo argomento possa essere valido ed efficace, e che si possa opporre alla disposizione di legge di cui si tratta.

Si è pur detto che vi sarebbe un altro modo con

cui si potrebbe provvedere all'erario senza la disposizione di legge che è nell'articolo 27. Se non erro, questo mezzo consisterebbe nel far applicare le multe dai giudici e magistrati, avanti i quali sia portato l'affare in cui si è prodotto il titolo su cui non siasi pagata la tassa.

Faccio osservare che pochissimi sono i titoli che si traducono in giudizio, e che conseguentemente la massima parte di essi, con immenso danno dell'erario, sfuggirebbe alla tassa. Non illudiamoci: il pagamento della tassa non può essere assicurato che mediante la disposizione dell'art. 27.

Prego poi il Senato di osservare che questa disposizione tende a garantire all'erario la riscossione di una somma molto rilevante, e che una variazione a questo riguardo equivarrebbe all'annullamento di una parte del merito di questa legge.

Io spero che il Senato vorrà tener conto di queste considerazioni che mi paiono molto gravi; poichè parmi evidentemente stabilito, che se da una parte le disposizioni dell'art. 27 non violano alcun diritto, per l'altra poi assicurano allo Stato lo scopo che si propose nel complesso di leggi finanziarie che abbiamo presentato al Parlamento.

Senatore Miniscalchi Erizzo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miniscalchi Erizzo. Io devo francamente confessare, che le spiegazioni date dall'onorevole signor Ministro dell'Interno non hanno menomamente mutato il convincimento che io aveva intorno alla portata di quest'articolo che io credo eccessiva ed ingiusta. Io non so immaginare che per garantire l'interesse dell'erario si possa pregiudicare, anzi violare i diritti dei contribuenti.

Per provvedere finchè non sia tolto all'erario l'incasso di forti somme, io trovo che vi è un mezzo semplicissimo, ed è quello di mettere una multa per quanto elevata si voglia. Con una forte multa si ottiene perfettamente che l'interesse dello Stato sia garantito.

Io quindi sarei pronto ad accettare la proposta di mettere una multa ai contravventori sia pur elevata quanto si voglia, e confesso francamente che mi unisco al parere emesso dall'onorevole Senatore Poggi e voterò contro quest'articolo, perchè la mia coscienza non mi permette di potergli dare un voto favorevole.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Prima che il Senato prenda una determinazione a proposito di quest'articolo, credo opportuno aggiungere qualche parola, e dare qualche schiarimento.

Il Senato sa che nella legge detta dei provvedimenti finanziari fu elevata la tassa di bollo sulle cambiali.

L'effetto di cotesta elevazione della tassa di bollo fu di produrre un'infinità di contravvenzioni, e il prodotto non rispose a quello che si era sperato nell'aggravarla, come pur troppo facilmente avviene in que-

sta materia di cambiali, dove facilissima cosa è illudere in un modo o in un altro la legge.

La Camera, e il Ministero furono condotti ad abbassare la tassa sul'e cambiali per diminuire le frodi, che nascevano dall'ultimo rialzamento in poi, ma naturalmente questo non parve e non era sufficiente per la semplicissima ragione, che una volta avviato un sistema di contravvenzione a questa specie di leggi troppo facilmente si continua per l'avvenire. Bisognava adunque aumentare i mezzi di coercizione per obbligare i contribuenti a soddisfare al debito che loro impone la legge: evidentemente era naturale il bisogno che quando non si togliesse al documento l'effetto di obbligazione, si potesse benissimo minacciare di togliergli l'effetto di obbligazione cambiaria, l'effetto privilegiato che la legge accorda alla cambiale. Questo sistema parve, ed è l'unico modo di ottenere che la tassa si paghi e che si diminuiscano tutti i sotterfugi a cui sogliono appigliarsi i contribuenti per isfuggire alla tassa.

Ora io non entrerò nella questione legale che mi pare abbastanza saldamente sostenuta, e con ottime ragioni, dall'onorevole mio collega il Ministro dell'Interno: mi piace però far considerare al Senato, che qui noi siamo davanti alla necessità di aggravare le tasse, ed ogni specie di tasse andiamo aggravando per sopprimere ai bisogni dell'erario. Per queste ragioni, è conveniente di obbligare soprattutto coloro i quali cercano di sfuggire alla tassa, e di evitare tutte quelle facilitazioni che lasciando sfuggire alla tassa i cittadini meno coscienziosi, rovesciano il peso della medesima sopra gli onesti. Prego dunque il Senato, anche per questa ragione, di non volere alterare l'articolo 27 che è adesso in discussione.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Mi spiace dover insistere, ma la cosa è troppo grave: io proporrò un emendamento, che mi parrebbe possa salvare l'interesse delle finanze, e lasciare libera l'azione della giustizia. Mi duole dover rispondere all'onorevole Ministro dell'Interno, che la cosa, che egli crede tanto facile, di separare gli effetti mercantili della obbligazione dagli effetti civili della medesima, è in pratica della massima difficoltà e talvolta si presenta come impossibile.

Basta essere stato a lungo nei tribunali per saperlo.

Gli effetti delle obbligazioni commerciali sono più d'uno: e quando avessero da cessare in virtù di una legge, che ne fa dipendere l'efficacia dall'essere bollato più presto o più tardi il foglio che le contiene, si proclamerebbe una disposizione ben dura.

Vi ha prima di tutto la questione dell'arresto personale; poi viene la solidarietà di tutte le parti che figurano nella lettera di cambio, di fronte al possessore, che viene a chiederne il pagamento. Vi ha la proprietà in ciascuno di coloro che l'hanno avuta in mano in virtù della clausola *all'ordine* che opera l'effetto

di trasferirla con pienezza dall'uno all'altro; mentre nelle obbligazioni civili, questo effetto del trapasso della proprietà anco mobiliare da una persona in un'altra non si opera se non mediante tanti contratti distinti.

È di più impedito a chiunque figura nella lettera di cambio o come girante, o come giratario, di poter opporre alcuna eccezione contro il portatore, sia di danaro non riscosso sia del genere di quelle che si ammettono tra debitori e creditori meramente civili.

Mettere per questa sola ragione in imbarazzo il giudice per determinare a che si riduce una cambiale, non più cambiale per la sola ragione che non è apposto in tempo il bollo, è metterlo spesse volte nel caso di dire questa non è obbligazione nè commerciale, nè civile; e di non potere quindi amministrare la giustizia, oppure di fare una dichiarazione mostruosa che in nessun modo è conforme ai principi di ragione. Io credo che quando si tratta di leggi fiscali che impongono una forma estrinseca ed accidentale ad un atto, non si debba per garanzia di essa alterare la natura intrinseca e giuridica dell'atto stesso.

Tutti questi effetti propri all'obbligazione commerciale non possono nè devono essere violati dalle leggi finanziarie, altrimenti esse, oltre al recare un turbamento nell'amministrazione della giustizia, non sarebbero convenienti ai tempi civili nei quali ci troviamo.

Credo che all'interesse della finanza si possa provvedere con una multa.

Un'ultima avvertenza. — Tante volte al momento di accettare la gira di una lettera di cambio, alcuno può non avvertire se il bollo è stato messo in tempo, o se corrisponde al valore dell'atto; e ciò perchè egli non ha presente la legge che dispone in materia di bollo: in questo caso egli si trova compromesso per colpa altrui. Ha creduto di acquistare una cambiale e invece si trova in mano un foglio inutile, perchè il vero debitore del medesimo secondo le regole civili, non ha mezzi di pagarlo. Ecco punita ingiustamente una contravvenzione a danno di chi non ci ha colpa, e favorita la mala fede.

La conseguenza per il commercio è ben grave; non solamente è colpito chi è in colpa, ma le più volte lo è l'innocente a pro di un tristo.

Io proporrei quindi il seguente emendamento: « Qualora le lettere di cambio, i biglietti all'ordine e gli altri receipti commerciali non bollati regolarmente ed originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge sono prodotti in giudizio, dovranno i giudici sotto la pena stabilita dall'art. 108 della legge sul registro, condannare le parti che hanno contravenuto alla legge, in una multa corrispondente al decimo del valore della lettera di cambio, biglietto all'ordine o receipto commerciale. »

Mi pare che l'interesse delle finanze sia ben garantito in questo modo, senza togliere l'efficacia ad

un atto commerciale e tormentar la coscienza e l'intelletto dei giudici per ben definire la natura di obbligazioni, le quali talvolta sarebbero imperfette anco dirimpetto alla sola legge civile.

Ministro di Grazia e Giustizia. Dirò poche parole, perchè giunto ora in quest'aula naturalmente debbo credere che tutto quello che poteva dirsi per sostenere il progetto di legge presentato dal Ministero, sia già stato detto dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto.

Dichiarerò solamente a nome del Ministero che esso non potrebbe accettare l'emendamento del Senatore Poggi. La questione, secondo che egli ora la metteva, ha un duplice aspetto, di dritto l'uno, l'altro di fatto. Parrebbe che egli sostenesse che per diritto una legge non possa contenere la clausola racchiusa nell'articolo 27 del progetto ministeriale; e che in fatto deriverebbe da questa tale una confusione, che la magistratura non potrà più venire a capo, nè distinguere quale delle due giurisdizioni debba essere adita sopra un oggetto cambiario, se la civile o la commerciale.

Mi permetterà l'onorevole Poggi di dire, che la questione poteva essere grave e di grandissima importanza quando trattavasi degli atti puramente civili; ed io per verità avrei incontrata una grandissima difficoltà; quando si fosse trattato di tali atti, ad accettare una simile disposizione. Ma quando si tratta di atti commerciali, di atti regolati da leggi, che appunto perchè non mettono capo intieramente nella ragione naturale erano chiamati nelle provincie napoletane *Leggi di eccezione* per gli affari di commercio, io credo che le ragioni, le quali erano potentissime per fare allontanare questa disposizione dagli atti civili, non siano applicabili.

Si tratta infatti con la detta clausola di togliere un privilegio che la legge accorda a quegli atti. Or è forse vietato che la legge subordini ad una condizione un privilegio da essa concesso, e che perciò ne sospenda l'esercizio quando la condizione non è adempiuta? La negativa è evidente, sicchè non credo si possa censurare la disposizione contenuta nell'articolo in esame, di non accordarsi gli effetti commerciali ad un atto cambiario, quando non sia stato anticipatamente munito di bollo. Si aggiunga che questa condizione, la quale non trova ostacolo nella giustizia, è invece richiesta dall'interesse dello Stato, perchè senza di essa è chiaro che si pagherebbe la tassa di bollo per quei soli atti che dovrebbero esser prodotti in giudizio.

Ma diceva l'onorevole Poggi: badate che voi mettetevi quasi nell'impossibilità i tribunali di esser sicuri della propria competenza e delle leggi da applicare, quando dite che questi atti perdono gli effetti commerciali e diventano puramente civili.

A me invece pare che nessun dubbio possa occorrere, perchè quando si tratta di cambiali è chiaro

che bisogna rivolgersi al Tribunale di commercio, il quale giudica in rapporto naturalmente ed unicamente alle leggi di commercio; quando al contrario si tratta di un atto, che per difetto di bollo ha perduto gli effetti commerciali, è anche evidente che bisogna rivolgersi al Tribunale civile, il quale pronunzierà colle forme e colle norme, e nei termini stabiliti dalle leggi civili.

Ma vi saranno i terzi giratarii, diceva l'onorevole Senatore Poggi, i quali potranno trovarsi di aver avuto queste cambiali ignorando la legge, o non avendo dato che mancava il bollo.

Ma, col'pa loro, dirò io: quando il terzo non si cura di verificare se una cambiale riveste tutte le formalità, che per la sua validità sono richieste, deve naturalmente subire le conseguenze della sua negligenza, ed un'altra volta sarà più avveduto e più curante del proprio interesse, e miglior osservatore della legge. Si aggiunga che certamente l'ignoranza della legge, e dei doveri che da essa emanano, non è scusabile, senza che sia nemmeno il caso di vedere se l'ignoranza sia volontaria od involontaria.

Io quindi pregherei il Senato a non fermarsi al proposto emendamento, anche riflettendo alla posizione in cui il Governo si troverebbe di fronte all'altro ramo del Parlamento, alla cui approvazione non so se ora sarebbe in tempo di sottoporre nuovamente il progetto.

Con ciò io non intendo certamente di dire che il Senato non abbia la sua piena ed intera indipendenza di fare quel che crede; ma solo penso che se veramente il Senato non credesse, che siano menomamente lesi i principii giuridici, la giustizia, potrebbe, anche sotto quest'aspetto, accettare la disposizione in esame, tanto più che questa è stata proposta dalla Commissione del bilancio come corrispettivo della notevole diminuzione apportata all'ammontare della tassa.

Prego quindi il Senato di respingere l'emendamento Poggi, e di approvare il testo del progetto ministeriale.

Presidente. Do lettura dell'emendamento proposto dal signor Senatore Poggi. (V. sopra).

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato).

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. Mi era proposto di non prendere parte alcuna nella discussione dei progetti di legge riguardanti le finanze dello Stato, perchè le urgenti necessità delle medesime sono tali da esigere i più pronti ed efficaci rimedii.

Ma il dubbio che si è elevato sull'effetto che si vuole attribuire alla omessa o ritardata apposizione del bollo sulle cambiali, mi obbliga ad esprimere in brevissimi termini la mia opinione.

La cambiale è un contratto che ha una speciale natura determinata dalle leggi commerciali di tutte le nazioni.

Tralasciando molte altre cose meno essenziali, mi basterà l'accennare, che nelle cambiali (alle quali sono assimilati i pagherò ed i biglietti all'ordine) la girata ossia indossamento è esente dalla accettazione del giratario, e dall'obbligo della significazione al debitore della cambiale stessa.

Togliete questi effetti, e voi annullate la cambiale, e l'annullate in modo, che la girata che è in sostanza una vera cessione in *solutum o pro solvendo*, non può avere alcun effetto per la legge civile, che richiede l'accettazione del cessionario per la validità dell'atto di cessione e di più senza effetto quanto ai terzi quando la cessione non sia notificata al debitore.

Se le cambiali non fossero destinate a circolare che nello Stato, comprenderei il rigore col quale si vuole punire una semplice contravvenzione senza alcun riguardo all'interesse dei terzi, i quali, essendo nello Stato devon sapere la legge; ma le tratte di maggiore importanza sono destinate a circolare sopra tutte le piazze di commercio all'estero. Ora, volete voi punire così severamente, e compromettere interessi di stranieri, per avere ignorata una disposizione di legge così esorbitante, che s'introduce incidentalmente in una legge di finanza?

Io non voglio più oltre d'lungarmi in questa materia già ben nota ai Signori Senatori; aggiungerò solo, che le cambiali sono giustamente riguardate come uno dei principali sostegni del commercio; e quindi non parmi degno della prudenza del Senato lo innovare per un interesse finanziario, che si può altrimenti garantire per via di multe gravi e proporzionate al bisogno cui si vuole provvedere.

Vedrà dunque il Signor Ministro Guardasigilli, che non si contende allo Stato la facoltà di fare una legge nel senso che si propone; se ne contende bensì l'opportunità e la convenienza à petto dei rilevantissimi interessi che ne sarebbero compromessi.

Nulla ho da osservare alle cose dette dal Signor Ministro dell'Interno in risposta alle osservazioni fatte dal Signor Senatore Galvagno, essendo certo, che gli effetti delle cambiali non sono tutti determinati dal Codice di commercio, ma altri ve ne sono determinati nel Codice civile, ove hanno e devono avere la propria loro sede.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. A me pare veramente che la questione non si sia chiarita come avrei supposto. In sostanza che cosa si fa colla disposizione in esame? Alle tante formalità della cambiale si aggiunge un'altra formalità, quella del bollo: ecco tutto.

Ora, quando la cambiale manca delle formalità prescritte, certamente non è valida. Similmente poichè diciamo che ci vuole anche il bollo, è conseguenza legittima che quando esso manca, questa cambiale non deve essere valida come cambiale.

Se mancano altre formalità, possono avere conse-

guenze più gravi; ma noi ci limitiamo a dire che, ove manchi la formalità del bollo, questo atto perde solo tutti i privilegi, tutti i favori di cui godeva.

In quanto poi al rilevare che la cambiale passa di piazza in piazza, mi permetto far notare all'onorevole Senatore Mameli che in Inghilterra precisamente vi è il bollo, anzi vi è qualche cosa di più, che se negli atti civili manca il bollo l'atto è invalido *ipso iure*, e niun inconveniente è finora accaduto. Il che è naturale, perchè s'intende bene che quando si riceve una cambiale da una piazza italiana, debbe conoscersi, e si conosce benissimo, se la cambiale è veramente valida, e se può ricevere tutti gli effetti cambiarîi di cui ha bisogno.

Quindi si tranquillizzi da questa parte l'onorevole Senatore Mameli.

Ridotta così la questione, mi pare che, trattandosi solamente di aggiungere una formalità, la formalità del bollo, non vi possa essere alcun inconveniente, e prego perciò il Senato a voler votare l'articolo in questione.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. Dalle osservazioni del signor Ministro Guardasigilli sulle cose da me dette rilevo, che, per quanto mi sia studiato di esprimere nettamente e chiaramente il mio concetto, la discussione versa nell'equivoco.

Io non ho detto che una legge non possa privare le cambiali in tutto od in parte degli effetti che loro sono riservati. Sostengo bensì, che non può la legge alterarne gli effetti sostanziali che informano l'atto e ne costituiscono l'essenza, senza distruggere l'atto stesso. Togliete alle cambiali la traslazione della proprietà nel possessore delle medesime, la girata, che operi senza l'accettazione del giratario, e che produca il pieno suo effetto senza che sia necessaria la notificazione al trattario debitore, togliete l'obbligo assoluto di pagare sulla tratta; voi non avrete più un negozio *sui generis*, ma un contratto senza nome, che sarà la tortura degli interessati e dei Tribunali, come un altro oratore vi ha già accennato. Sarebbe minor male che la legge pronunciasse la nullità della cambiale per difetto del prescritto bollo, anzichè suscitare un fomite di liti per un negozio, che spogliato dei suoi veri ed essenziali caratteri, non avrebbe più senso nel commercio.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io pregherei il Senato a considerare che se le disposizioni penali che abbiamo nella legge finora vigenti non erano sufficienti a garantire l'osservanza della legge, tanto meno lo potrebbe la proposta alla quale l'onorevole Senatore Poggi attribuisce molta importanza. Egli propone che il giudice quando si presentassero davanti a lui i recapiti commerciali i quali non fossero stati bollati regolarmente od a

tempo, dovrebbe infliggere una multa uguale a un decimo del valore espresso dalla cambiale.

Ora, la legge vigente ha questa multa, anzi non uguale ma maggiore; ha la multa di un decimo e mezzo, e per incorrere in questa multa non fa duopo di una sentenza, ma si incorre *ipso facto* e si riscuote da colui che rappresenta l'amministrazione del bollo e registro.

Difatti la legge del 14 luglio 1866 sul bollo all'articolo 53 n. 2, dice che per le contravvenzioni alle sue disposizioni, incorreranno i contravventori nella pena « di cento volte la tassa non pagata, in ragione della somma o del valore espresso nelle cambiali o altri effetti di commercio soggetti alla tassa proporzionale. » Ora siccome le cambiali e gli altri recapiti di commercio pagavano per la legge del 1866 una tassa di 1,50 per mille, 100 volte la tassa 1,50 fa 150, quindi 150 lire sopra mille lire, cioè la metà di più della multa del 10 per cento, da cui efficacia si prometterebbe di ottenere la sicurezza per le finanze l'onorevole Senatore Poggi.

Avverto poi anche che questa multa benchè elevata oltre la misura che l'onorevole Senatore Poggi propone, si è riconosciuta essere inefficacissima; perchè la più parte, l'universalità dei commercianti si contentano di risparmiare la tassa certa per correre un rischio lontano di pagare una multa su quel piccolo numero di cambiali, le quali fa duopo di presentare in giudizio. E notisi che colui il quale possiede le cambiali è quasi disinteressato al pagamento della multa, nei rari casi nei quali gli è forza pagarla; per la ragione che quando si presenta all'ufficio del bollo il recapito non bollato per sottoporlo a questa formalità e presentarlo in giudizio, e gli si applica insieme alla tassa la multa, l'una e l'altra vanno disgraziatamente a carico del debitore della cambiale.

Vuolsi avere una prova dell'inefficacia di questa sanzione penale? Quando la tassa sulla cambiale stabilita dalla legge 1862 fu portata al triplo di quella del 1866, benchè questa nuova tassa avesse la sanzione di una multa del 15 per cento, si ebbe l'immediato effetto di ridurre il numero delle cambiali a un terzo del numero in cui erano prima; vale a dire che da 1,300,000 furono ridotte a 480,000 in numero, e da 260 milioni il valore espresso in queste cambiali fu ridotto a 85 milioni, sebbene la massa delle transazioni cambiarie in effetto non diminuisse.

Questo dico per dimostrare l'inefficacia, direi quasi assoluta, della sanzione penale che consiste in una multa nella quale si incorre soltanto in certi casi accidentali e rarissimi.

In quanto poi alla parte che chiamerei giuridica, perchè io ho solo parlato della parte finanziaria, non entrerò in quest'argomento dopo che ne hanno parlato gli onorevoli Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia, ed altri egregi oratori. Solamente mi permetterò di porre innanzi all'onorevole Senatore Mameli, il quale ha creduto che il principio che si propone di inserire

nell'art. 27 di questa legge offenda i principi civili della giustizia e renda quasi impossibile l'uso delle cambiali, l'esempio di due popoli certo civilissimi, presso i quali il movimento dei capitali e delle operazioni di commercio sono di tanta importanza quanto nelle altre parti del mondo insieme; voglio dire l'Inghilterra e gli Stati Uniti di America.

Tanto nell'Inghilterra che in quella parte di America che si può dire veramente civile, le cambiali non bollate in tempo sono soggette a nullità; e non dico mica soltanto nullità per gli effetti cambiari, come noi timidamente scrivemmo nell'articolo 27, ma nullità assoluta, tanto che alle cambiali non bollate in tempo, ossia fin dalla loro origine, vien negato ogni e qualunque effetto sia civile, sia commerciale.

Anzi qui il Senato mi permetta di ricordare l'autorità di uno scrittore non già di libri puramente teorici, ma di uno scrittore di scienza pratica il De Hock capo di un dicastero di Finanze a Vienna, e membro della Camera Alta di quell'Impero, il quale recentemente ha scritto un libro sulle Finanze degli Stati Uniti d'America, ed ha detto che per le leggi di bollo l'unica vera, forte, e salutare sanzione è quella che consiste nello scrivere il principio della nullità.

Noi per un rispetto ai principii del diritto civile, a certi principii generali sull'efficacia e sui requisiti intrinseci delle obbligazioni che abbiamo ereditati dal giure romano e che non vogliamo abbandonare, ci siamo limitati a scrivere, che solamente gli effetti cambiari di questi recapiti regolari sarebbero perduti. Quindi mi pare che senza scrupolo il Senato possa approvare il progetto quale è stato proposto dalla sua Commissione.

Senatore Poggi. Ho domandato la parola per dare due semplici spiegazioni: la prima per chiarire un equivoco in cui si potrebbe forse incorrere dietro le parole dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

Non si tratta che le cambiali non abbiano ad avere un bollo; l'articolo quale è concepito nel progetto ministeriale, ed anche l'emendamento proposto da me, ritiene che le cambiali debbano essere bollate, perchè se non sono bollate, non possono prodursi in giudizio. Quindi il caso che non vi sia bollo va eliminato dalla questione. Si tratta di un bollo o non messo in tempo, o non messo in quella misura che corrisponda alla valuta della cambiale: questo è il caso di cui si discorre.

Ora, io non sono persuaso che le ragioni dette dall'onorevole Commissario Regio portino a far credere alla inutilità dell'emendamento. La sanzione stabilita nell'articolo 53 della legge del 1866 consiste in una multa da esigersi dalla Amministrazione fuori dell'occasione dei giudizi.

Ed all'ra ben s'intende che l'Amministrazione non poteva scuoprire nè riconoscere facilmente quando le cambiali erano o no bollate in tempo o in una misura piuttostochè in un'altra.

Non si diceva in quell'articolo che i magistrati, quando si presentava una cambiale bollata fuori del

tempo, dovessero condannare ad una multa. Ora la cosa è ben diversa. Rimarrà sempre certo che tutte le volte che si stabilisca una sanzione o quale è concepita nell'articolo ministeriale, o qual è nell'emendamento proposto da me, cioè nel caso di produzione in giudizio della cambiale, le conseguenze sono sempre le stesse.

Il giudice ha modo di punire la contravvenzione alla legge. Se non che il temperamento proposto nell'articolo ministeriale è eccessivo, perchè quando la cambiale è posta innanzi al giudice, il giudice è posto in grado di condannare il contravventore e di provvedere all'interesse dell'erario; ma non è necessario, nè equo che gli si tolga il modo di amministrare rettamente giustizia tra le parti, massime tra quelle che non hanno nessuna colpa. Se la multa del decimo pare poco, si raddoppi, o se ne metta una maggiore, ma non si sanziona l'esorbitanza, che per non essere bollata a tempo, la cambiale cessa d'essere cambiale per divenire una obbligazione-le più volte indefinibile.

Se si fosse stabilito un concetto netto, lo avrei capito; non era necessario, ma era un concetto logico. Così le leggi dell'America e dell'Inghilterra che dichiarano assolutamente nulle le obbligazioni cambiari non bollate, procedono in un modo spedito e semplice, che basta a porre in guardia i cittadini. E in questo caso il giudice non è tormentato, sa quel che deve fare senza torturare inutilmente la propria ragione. Quando gli si presenta un foglio non bollato o bollato irregolarmente, fa presto ad amministrare la giustizia; egli dice: la legge mi vieta di prestare attenzione a tali documenti; andate in pace, la vostra obbligazione non val nulla. Se la legge è dura, non ci ho colpa io. Ma mettere il giudice alla tortura per dire se la obbligazione cambiaria contenuta in un foglio bollato, irregolarmente si trasforma, come avvertiva il Senatore Mameli, in un mutuo, o in un mandato, o in una vendita, se insomma è qualche cosa che meriti esecuzione civile, è un creare per la magistratura la peggiore delle situazioni.

Adottiamo dunque il principio della nullità, oppure accettiamo l'emendamento il quale provvede ad esuberanza all'interesse finanziario.

Senatore Scialoja, *Relatore*. La Commissione non accetta questo emendamento, perchè veramente non è un emendamento, nè una modificazione, ma è una sostituzione di un sistema ad un altro, del sistema della multa alla proposizione del Governo: in altri termini è il rigetto del sistema proposto dal Governo, e la Commissione ha già ammesso questo sistema per la ragione detta nella Relazione, e che mi pare sia proprio come il riassunto di tutte le cose che più dottamente e più diffusamente sono state dette. Mi piace di leggere queste parole perchè, appunto, ripeto, paiono il riassunto della presente discussione.

« Veramente non è nesso legale tra la forma estrinseca del foglio e la efficacia legale della convenzione, tra la forma e la sostanza del contratto.

Ma siccome nella specie non si tratta di rendere inefficace l'atto, nulla la convenzione, ma soltanto di privarla di quelle prerogative delle quali godono i titoli cambiarii, così può sostenersi che la perdita di questi vantaggi equivalga quasi ad una multa, severa molto e grave, ma non tale che contraddica assolutamente alla ragion sostanziale del diritto.

Aggiungerò qualche parola per dileguare il dubbio sollevato dall'onorevole Senatore Galvagno.

Egli, vedendo citare le leggi civili e le leggi commerciali dall'art. 27, temeva che la disposizione dello articolo non andasse al di là del pensiero del legislatore, cioè che togliesse alle cambiali anche l'efficacia civile.

Ma veramente io trovo nelle leggi civili propriamente dette e nella legge civile per eccellenza, cioè, nel Codice civile, qualche cosa al riguardo.

Per esempio: gl'interessi.

Quando si parla d'interessi nell'art. 1831 è detto: l'interesse legale è determinato nel 5 0/0 in materia civile, e nel 6 0/0 in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto, e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

Potrei citare anche altri articoli; ma eccovi appunto un articolo del medesimo Codice civile, cioè scritto nella legge civile che concerne precisamente l'effetto che potrebbe avere una cambiale se siano tolte alla medesima tutte le prerogative che le sono conferite dalla legge propriamente commerciale, e si lasciasse ancora sussistere quella che è conferita a tutti gli atti commerciali dalla legge civile.

Quindi togliendo l'articolo i soli effetti cambiarii che dipendono dalla natura dell'atto e che sono indicati nelle leggi commerciali ed accennati nelle leggi civili, mi pare che non vi possa essere dubbio di sorta, e perciò appoggio la proposta del Governo.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento testè letto proposto del Senatore Poggi; chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Rileggo l'art. 27.

(Vedi sopra).

Chi approva quest'articolo, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato)

Ha la parola il signor Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sull'ordinamento del Credito agricolo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'abrogazione di decreti, rescritti e chirografi sovrani contenenti disposizioni in materia forestale.

Presidente. Do atto al signor Ministro d'Agricol-

tura e Commercio della presentazione di questi due progetti di legge che saranno immediatamente fatti stampare onde possano essere distribuiti negli Uffici domattina.

Leggo l'articolo 28.

« Per la circolazione o negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie, da chiunque emessi, tanto provvisori che definitivi, sia nominativi che al portatore (eccettuati i biglietti e recapiti indicati negli articoli 23 e 26 della presente legge i titoli del debito pubblico dello Stato, i buoni del Tesoro, le azioni nominative delle banche popolari e delle altre Società cooperative che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento, e finchè il capitale sociale non superi le lire 30,000), è dovuta una tassa annuale nella misura di quella graduale stabilita dall'articolo 8 della legge sul bollo colla riduzione di un terzo.

« La tassa sarà liquidata sul valore effettivo dei titoli risultanti dalla media del loro corso legale durante l'anno precedente nel luogo della loro emissione.

« Per le frazioni del valore imponibile si osserveranno le disposizioni dell'articolo 10 di detta legge sul bollo.

« I titoli che nell'anno precedente non hanno avuto corso legale, saranno valutati in base alla dichiarazione delle Società, istituti di credito, Province, Comuni, stabilimenti ed altre amministrazioni che li hanno emessi, salvo il diritto agli agenti finanziari di constatarne in altro modo il valore.

Senatore Zanolini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Zanolini. Dopo una discussione tanto grave, io ho chiesta la parola per cosa di ben poca importanza, non di meno credo di non dovere astenermi.

Fra le eccezioni a cui accenna questo art. 28 non sono menzionati i libretti, o fedi di deposito delle Casse di risparmio, i quali, col paragrafo 29 dell'articolo 21 della legge 14 luglio 1866, si possono scrivere sopra carta libera. Io ben so che da questa ommissione non si potrebbe inferire che siasi voluto abrogare quella disposizione della legge del 14 luglio 1866; imperocchè, giusta l'articolo 5 del Codice Civile, l'abrogazione di una legge o disposizione di legge, non può aver luogo se non per una dichiarazione espressa del legislatore o per una assoluta incompatibilità colle disposizioni della nuova legge.

L'esimero dal bollo i libretti delle Casse di risparmio si accorda pienamente coi principii a cui si informa la legge ora sottoposta all'approvazione del Senato. Laonde il dottissimo Relatore della Commissione dichiarava che colle esenzioni concesse alle classi meno agiate, la legge rende omaggio ai generosi sforzi coi quali esse intendono di assicurare la propria indipendenza e moralità.

Io pertanto non chiedo che neppure una parola si

aggiunga e si muti a questo articolo 28, solo pregherei l'onorevole Commissario Regio di volere dichiarare che anche in avvenire i libretti delle Casse di risparmio si potranno scrivere su carta libera conforme la legge del 14 luglio 1866; e questo io chiedo all'unico intendimento di evitare un qualche errore o pretesto mosso da troppo zelo dagli agenti delle tasse.

Presidente. La parola è al Regio Commissario.

Commissario Regio. Io sono lieto di poter dichiarare in risposta all'onorevole Senatore Zanolini che colle disposizioni del presente progetto di legge non si intende punto di mettere una tassa di circolazione sui libretti i quali vengono emessi in favore dei depositanti dalle amministrazioni delle Casse di Risparmi.

Riguardando agli stessi articoli di questo progetto di legge, cioè al 28, 32, 33, 37 si scorge ben chiaro che questa tassa di circolazione è messa su quei titoli di valori nominali che emettono *ex se* le Società, o gli istituti di credito per metterli in circolazione; mentre il libretto delle Casse di risparmio non è un titolo che venga emesso in proprio dall'amministrazione della Cassa di risparmio stessa, ma bensì un titolo che serve di certificato correlativamente al deposito che viene fatto da colui il quale porta i suoi risparmi nella stessa cassa.

L'articolo 32 poi del progetto che stiamo discutendo, accennando alle altre tasse fisse e gradualmente di bollo a cui sono soggetti questi titoli ora *ex novo* sottoposti a tassa di circolazione, indica chiaramente che non può riferirsi la tassa di circolazione a quei titoli i quali in forza del paragrafo 29 dell'articolo 21 della legge del 1866 sono specificatamente esenti dal diritto di bollo, fra i quali sono i libretti di ricevute delle Casse di risparmio.

È perciò che io credo di avere dato sufficienti spiegazioni all'onorevole Senatore Zanolini per renderlo persuaso che i depositanti presso le Casse di risparmio non saranno disturbati per l'effetto di quest'articolo.

Senatore Zanolini. Mi dichiaro pienamente soddisfatto.

Senatore Scialoja, Relatore. Io debbo a questo proposito riferire al Senato una petizione diretta dalle Casse di risparmio di Bologna, d'Imola, di Massa Lombarda, di Faenza, di Cesena, di Forlì, di Bagnacavallo, di Pesaro, di Savignano delle Romagne, di Ravenna di Sinigaglia, di Iesi, di Lugo, di Ferrara, di Rimini, di Fano, di Ascoli Piceno, di Meldola e di Cento, che dimandano precisamente ciò che l'onorevole Senatore Zanolini chiedeva, cioè che si dichiarassero non soggette alla tassa di cui si parla nelle disposizioni ministeriali sotto l'articolo 28 i libretti e ricevute rilasciate e consegnate dalle Casse di risparmio di cui si fa menzione al numero 29 dell'articolo 21 della legge sul bollo presentemente in vigore.

Io credo che il Senato ritenga anche la dichiarazione fatta per bocca del Regio Commissario, per vo-

tere l'articolo 28 quale è concepito, intendendo che non sia derogato al disposto del numero 29 dell'articolo 21 della legge in vigore.

Senatore Salmour. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Salmour. Sarebbe il caso di fare un ordine del giorno, perchè la questione è importantissima.

Senatore Scialoja, Relatore. Credo, che invece dell'ordine del giorno poichè nello stesso articolo 28 è detto: «Eccettuati i biglietti e recapiti indicati negli articoli 23 e 26 (ora 24 e 26) della presente legge i titoli del Debito Pubblico dello Stato, i buoni del Tesoro ecc.» basterebbe si aggiungesse: gli effetti, e gli atti indicati nel numero 29 dell'articolo 21 della legge sul bollo.

Senatore Salmour. Accetto.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Non mi pare chiarito abbastanza in quest'articolo se i titoli delle Società od altri Stabilimenti i quali sono garantiti dal Governo, tanto per il capitale, come per il frutto vadano soggetti a questa tassa sul bollo.

Io ritengo, che siccome i frutti di queste obbligazioni sono spesse volte pagati dal Governo così vi sarà sopra i medesimi la ritenuta; però domanderei se in questo caso saranno assoggettati anco all'imposta sul bollo.

Appartengono in somma ai titoli del Debito Pubblico, oppure alle obbligazioni di Società indipendenti dal Governo? Nell'un caso non parrebbe che dovessero sottostare alla tassa del bollo, nel secondo non dovrebbero pagare la ritenuta. Domanderò uno schiarimento sulla natura di queste obbligazioni.

Senatore Fenzl. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Fenzl. Mi pare non possa cadere dubbio su quello che domandava l'onorevole Senatore Poggi, poichè queste obbligazioni delle strade ferrate garantite dal Governo sono state firmate anche da un Commissario governativo, senza che ci fosse bollo.

E poi sono stati pagati più volte gl'interessi sulle medesime senza che il bollo esistesse.

In conseguenza non crederei che sia il caso di fare nuove dichiarazioni.

Senatore Poggi. Desidererei ciò nulla meno avere uno schiarimento qualunque tanto dal Commissario Regio, che dal Relatore della Commissione.

Commissario Regio. L'opinione, che io avrei su questo soggetto sarebbe, che quelle obbligazioni, che possono considerarsi come titoli del Debito Pubblico vanno esenti dalla tassa, e quelle, che non hanno i requisiti per essere considerate come titoli del Debito Pubblico, invece debbono sottostare all'una e all'altra tassa.

Forse delle varie obbligazioni di strade ferrate, che abbiamo in Italia, nelle quali concorre sovente la solidarietà dello Stato, credo che come titoli di debito

pubblico non possano considerarsi che i titoli delle ferrovie maremmane, come mi pare, sia stato una volta riconosciuti in un parere del Consiglio di Stato.

Ma, lo ripeto, l'essere o non essere le obbligazioni ferroviarie, ed altri titoli garantiti dallo Stato soggetti alla tassa di circolazione, dipenderà dal riconoscere se quelle obbligazioni abbiano tali requisiti per essere considerati come titoli del Debito Pubblico.

Se sì, andranno esenti dalla tassa, se no, la pagheranno.

Senatore **Fenzi**. La maggior parte di queste obbligazioni sono all'estero e sono andate all'estero senza il bollo; ora, come si vuol fare ad assoggettare gli esteri a farle bollare attualmente? Io non credo che quando un titolo è stato emesso senza bollo originariamente, possa il possessore del medesimo essere obbligato a farlo bollare successivamente, massime quando la maggior parte di questi titoli non sono più in Italia; ma sono in Francia, sono in Germania, sono nel Belgio, e tanto più per conseguenza quando il fatto ha già avuto la sanzione dal Governo in due maniere, cioè col pagamento di frutti quando le Società non sono state in grado di pagarli, e colla firma del Commissario governativo di quel tempo che ha sottoscritto quei titoli.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Io credo sia incorso un equivoco su quest'argomento. Nell'articolo 28 non si parla di una tassa la quale debba essere percepita coll'apposizione materiale del bollo sopra questo titolo, è una tassa di transazione per la tassa di bollo che non si è apposta, non si appone, non si apporrà a questo titolo.

Nella legge attuale vi sono molti casi in cui è prevista questa transazione; per le Società commerciali, per gli istituti di credito, per le Banche per esempio non si procede all'applicazione del bollo sopra ciascun biglietto, ma si fa una transazione per cui annualmente si paga il tanto per cento.

In certi casi la legge ha lasciata libera la transazione al Governo, in altri ha indicate le qualità di queste transazioni a tanto per cento.

Ora, la tassa che qui si introduce per transazione della tassa di bollo è appunto una tassa imposta in ragione del tanto per cento, ed essendo in ragione del tanto per cento, non vi è la difficoltà di cui si preoccupava l'onorevole **Fenzi**.

Si aggiunga che questa tassa, secondo la proposizione del disegno di legge, non sarà pagata da chi negozia il titolo, ma sarà pagata da chi lo emise, sia istituto di credito, sia altro.

Dunque, se per la circolazione e negoziazione dei titoli emessi da uno stabilimento, lo stabilimento deve pagare una tassa in ragione del tanto per cento, sieno questi titoli all'estero od all'interno, rientrano dall'estero nel paese, escano dal paese e vadano di nuovo all'estero, ciò a nulla monta; chi ha emesso i titoli, pagherà il tanto per cento all'anno. Solamente sta-

rebbe la questione sollevata dall'onorevole **Poggi**, cioè: questa tassa del tanto per cento sarà pagata sulle tali o tali altre obbligazioni delle strade ferrate?

Qui la legge mi pare chiara; eccettua solamente il Debito Pubblico dello Stato e i Buoni del Tesoro.

Se queste obbligazioni meritano la definizione di Buoni del Tesoro o del Debito Pubblico, non pagheranno, se non meritano questa definizione, pagheranno. Ma noi qui adesso non possiamo dare un particolare giudizio sopra ciascheduna specie di queste obbligazioni, quando chiunque, per poco che siasi occupato di questa materia, sa che sono diversissime, e di diversa natura e con garanzia che in talune è più, ed in altre meno estesa, in alcune si limita agli interessi, ed in altre si restringe al caso di pagare, quando ciò non lo faccia la Società; noi quindi, ripeto, non possiamo fare questo particolare giudizio.

In tesi generale però credo poter dire che la semplice garanzia del Governo, se è un beneficio dato a queste obbligazioni, non trova nella garanzia una ragione sufficiente per esimerle dalla tassa, perchè essendo un beneficio per la Società che le ha emesse, se una Società che emette obbligazioni senza garanzia deve pagare la tassa, a fortiori parmi che debba pagare quella che emette azioni garantite.

Se poi la garanzia sarà tanto sostanziale che l'obbligazione fosse come emessa dal Governo, e costituisse come un debito pubblico per lui, allora sarà una questione speciale per quel tal titolo, pel quale si vedrà allora se la legge gli sia o non applicabile; ma per ora, ripeto, non possiamo discendere a questi particolari.

Senatore **Fenzi**. Pregherei il Presidente di concedermi ancora la parola per un dubbio che mi rimane.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Fenzi**. Quando al Governo piacque di far riunire più società di strade ferrate, cioè tutte le Toscane alla Società delle Romane, questa si trovava in una più che critica condizione, ed era appunto per darle, dirò così, un puntello che il Governo la volle congiungere con una Società più prospera, e che dava qualche beneficio.

La Società delle strade Livornesi, o per meglio dire i possessori delle sue obbligazioni ed azioni, allora dissero: « se non ho a percepire un beneficio, non accetto, perchè io sto bene; mi volete congiungere ad uno che sta male; dunque accordatemi qualche vantaggio, e garantitemi (dissero al Governo) tanto il rimborso alla pari, quanto il servizio degli interessi, delle obbligazioni e delle azioni della Società medesima, cioè della Società delle strade ferrate Livornesi.

Fu un compenso, che fu dato perchè il Governo voleva che si unissero, e i possessori delle Livornesi se ne trovarono molto male. Io dunque domando se quando è stato dato un compenso, si può per queste obbligazioni che non sono bollate, come non

sono bollate le azioni, ritornarvi sopra e sottoporle ad una spesa?

Esse hanno abbastanza sofferto del danno col trovarsi in cattiva compagnia; se poi loro date anche quest'altra frustata, mi sia permessa l'espressione, se ne troveranno peggio che mai. (*ilarità*).

Voci varie. Ai voti, ai voti.

Presidente. La Commissione dove leggesi la parola *eccelluali* ha aggiunto « i libretti e. le ricevute di cui al N. 29 dell'articolo 21 della legge sul bollo ». Il resto dell'articolo non è variato e sta come l'ho letto poco fa: quindi metto ai voti l'articolo con questa aggiunta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Leggo l'articolo 29.

« Per le azioni delle società nazionali anonime o in accomandita cesserà l'applicazione della legge 21 aprile 1862, N. 588, rimanendo però ferme rispetto alle azioni stesse le disposizioni contenute nell'articolo 149 del decreto sulle tasse di registro.

(Approvato).

« Art. 30. La tassa annua imposta dall'articolo 28 sarà pagata in due rate semestrali posticipate, computabili dal 1. gennaio e dal 1. luglio di ciascun anno.

« Per i titoli emessi od estinti nel corso di un semestre la rata di tassa sarà liquidata per l'intero semestre.

« Il pagamento della tassa dovrà eseguirsi direttamente dalle Società, istituti di credito, stabilimenti, Province, Comuni od altre amministrazioni che hanno fatto l'emissione dei titoli, salvo il loro regresso verso i proprietari o possessori ».

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Domanderei alla Commissione ed al Commissario Regio come si regolerà questo regresso verso il proprietario dei titoli, trattandosi di una somma la quale si deve pagare dagli emittenti delle azioni in una misura graduale stabilita nella legge sul registro e bollo.

Domanderei uno schiarimento perchè in verità non saprei come potesse aver luogo questo regresso.

Presidente. La parola è al signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Si eseguirà nello stesso modo con cui si ottengono i rimborsi, per parte delle Società, delle tasse dirette che hanno sborsate per conto dei loro creditori.

La legge dice:

« Il pagamento della tassa dovrà eseguirsi, direttamente dalle Società, istituti di credito, stabilimenti, Province, Comuni od altre Amministrazioni che hanno fatto l'emissione dei titoli, salvo il loro regresso verso i proprietari o possessori ».

Non so se sia per la soverchia familiarità che ho con una tassa diversa in cui cade facilmente l'applicazione di questa regola, ma a me pare che il modo

sia semplicissimo nella pratica, e nella esecuzione di questa disposizione.

La Società che ha emesso dei titoli paga allo Stato questo diritto fiscale; quando poi paga ai portatori dei titoli gli interessi o i dividendi sui titoli stessi, si riterrà oltre la tassa della ricchezza mobile anche quella quota che ha pagato come diritto di bollo, o di circolazione.

Del resto a facilitare alle Società ed agli altri enti morali il recupero delle somme sborsate per questo titolo, potrà provvedersi col Regolamento.

Presidente. La parola è al signor Senatore Beretta.

Senatore Beretta. Mi pare molto difficile questo sistema di applicazione, perchè trattandosi, come diceva, di una misura graduale portata dalla legge sul bollo che adesso non ho presente per potere indicare in quale proporzione stia, mi pare, dico, difficile tale sistema di ritenuta per aver questo regresso, e non so se sia possibile per la gran suddivisione della tassa sui singoli titoli.

Senatore Scialoja. *Relatore.* Se vuol sapere le proporzioni ecco l'articolo 8. della legge sul bollo.

« Carta graduale per cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio.

Fino a L. 100	L. 0 15.
da oltre » 100 a 200	» 0 30.
» » 200 a 300	» 0 45.
» » 300 a 400	» 0 60.
» » 400 a 500	» 0 75.

Fino al 900 con l'aumento di 15 centesimi.

da L. 900 a 1000 L. 1 50.

» » 1000 a 2000 » 3 00.

e così per i numeri 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, con un aumento di L. 1, 50 per ogni migliaio.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Debbo osservare all'onorevole Senatore Beretta che questa tassa non sarà poi così minima in dipendenza del poco ammontare degli interessi e dei dividendi, perchè essa si liquida sul valore del titolo a cui corrisponde l'interesse e il dividendo; non si liquiderà sul 5 per cento degli interessi ma sul cento di capitale, di modo che è sempre certa la somma su cui si liquida, e non è una somma così spregevole che non valga la pena per parte dello Stato di essere riscossa dalla Società, e per parte delle Società dai loro creditori.

Presidente. Dunque metto ai voti l'articolo di cui ho dato testè lettura.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 31. Qualora la negoziazione dei titoli soggetti alla tassa fissata coll'articolo 28 avvenga per atto pubblico o per scrittura privata separata dal titolo, l'atto o la scrittura saranno tuttavia assoggettati alla prescritta registrazione, ma sarà per questa corrisposta la semplice

tassa fissa di una lira, ognorachè il prezzo della negoziazione sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente con danaro, ovvero colla cessione di altri titoli cadenti sotto le disposizioni dello stesso articolo 28.

(Approvato).

« Art. 32. La tassa sulla circolazione dei titoli sarà dovuta indipendentemente dalle tasse fisse e graduali di bollo, pagate all'epoca della loro emissione. »

(Approvato).

« Art. 33. Le società, gl'istituti, gli stabilimenti, le Provincie, i Comuni e le altre Amministrazioni che emettono titoli negoziabili assoggettati alla tassa stabilita dall'articolo 28, dovranno denunziarli all'ufficio di registro del distretto nel quale hanno la sede principale, indicandone il numero ed il rispettivo valore nominale.

« Questa denuncia dovrà farsi per i titoli in corso entro 60 giorni da quello in cui andrà in vigore la presente legge e per quelli che si emetteranno in appresso, entro 60 giorni dalla data di ciascuna emissione.

« Eguale denuncia dovrà farsi per l'estinzione dei titoli entro il semestre successivo a quello in cui ne è avvenuta l'estinzione. »

(Approvato).

« Art. 34. Per l'omessa o ritardata denuncia dei titoli in corso o di nuova emissione sarà dovuta una pena pecuniaria uguale alla metà della tassa.

« Per la denuncia infedele sarà parimente applicata una pena pecuniaria uguale alla tassa dovuta sui titoli o valori occultati.

« L'omessa o ritardata denuncia dell'estinzione dei titoli toglierà il diritto alla esonerazione od al rimborso delle tasse per i semestri anteriori alla denuncia.

« Il ritardo oltre 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre al pagamento delle rate semestrali di tassa dovute sui titoli darà luogo ad una soprata tassa eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

« Le pene pecuniarie stabilite dal presente articolo saranno a carico esclusivo delle società, istituti, stabilimenti, Provincie, Comuni ed altre amministrazioni obbligate alla denuncia od al pagamento della tassa.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Mi pare che sarebbe più giusto che invece di essere a carico delle Amministrazioni fosse a carico degli amministratori, perchè le Opere Pie, per esempio, ed i Comuni non ne possono nulla se i loro amministratori sono negligenti nell'adempiere il disposto della legge.

Presidente. Ne fa ella un emendamento?

Senatore Di Castagnetto. Faccio un'osservazione, aspettando una risposta dal Commissario Regio o dal Relatore.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Risponderò all'onorevole

preopinante che per regola generale la multa debba cadere sopra colui al quale spetta l'affare in cui si è commessa la contravvenzione, e che conseguentemente è di regola che la multa debba cadere sul Corpo morale ove si tratti di affare che gli appartenga. Ciò però non impedisce che il Corpo morale, quando vi sia colpa o negligenza, non abbia azione verso i suoi amministratori per essere indennizzato. L'osservazione dell'onorevole Di Castagnetto è sostanzialmente giusta; ma non sarebbe ammissibile il modo da esso proposto, nel mentre che per altra parte lo scopo che egli si propone è già dalle leggi vigenti assicurato.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Mi pare che bisognerebbe distinguere tra il Governo che deve riscuotere la multa pecuniaria, la Società ed i suoi amministratori.

Il Governo riscuote la multa dalla Società la quale è rappresentata dai suoi amministratori; se poi la colpa è individuale, è naturale che siccome chiunque reca danno altrui per sua colpa, deve ripararlo, l'amministratore è tenuto a rifare alla Società il danno arrecato per sua incuria. Ma non può essere per ciò diminuita la garanzia del Governo, il quale deve rivolgersi alla Società, perchè dessa dee rispondere della pena incorsa.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni metto ai voti l'articolo come fu letto. Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 35. L'azione al conseguimento ed alla restituzione della tassa sulla negoziabilità e delle pene pecuniarie relative si prescriverà nel termine di 5 anni, computabili dalla scadenza di quello stabilito per il pagamento, o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito. »

(Approvato).

« Art. 36. Per l'esazione coattiva della tassa sulla negoziabilità e delle relative pene pecuniarie, e per la decisione delle controversie, che insorgono sulle medesime, saranno applicate le disposizioni della legge sulla tassa di registro.

(Approvato).

« Art. 37. In luogo delle tasse di registro e bollo dovute sugli atti che si fanno per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci titoli o valori, le casse di risparmio, le società o gli istituti pagheranno entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una tassa speciale in ragione di lire 1 per ogni mille lire sulla somma complessiva delle operazioni che ognuna delle predette casse, società ed istituti avrà fatte nel semestre precedente.

« Le anticipazioni, o sovvenzioni, fatte per un tempo maggiore di sei mesi, si valuteranno per una somma doppia; e così sarà raddoppiata la somma per ogni semestre di maggiore durata della anticipazione o sovvenzione.

« Le rinnovazioni o proroghe saranno considerate come nuove operazioni, e l'esenzione dalla tassa di bollo non si estenderà alle cambiali ed ai biglietti all'ordine che si emetterebbero a maggiore garanzia delle sovraaccennate operazioni.

« Sono esenti dalla tassa speciale le operazioni d'anticipazione o sovvenzione, fatte dai Monti di Pietà per somme inferiori a lire 300.

« I mutui e le sovvenzioni fatte dalle indicate casse, istituti e società senza deposito o pegno, ovvero con costituzione d'ipoteca, e le relative quietanze soggiaceranno al bollo e registro, come ogni altra convenzione della specie intervenuta fra particolari.

Con Decreto Reale saranno determinate le norme per la denuncia e l'accertamento delle operazioni soggette a tassa, e sarà provveduto al modo di riscossione della tassa medesima ed all'applicazione delle sanzioni penali nei limiti tracciati dal precedente articolo 31.

(Approvato).

« Art. 38. Per le società straniere che fanno operazioni nel regno, la tassa di cui agli articoli 12 e 15 della legge 21 aprile 1862, n° 588, è portata a lire 1 per ogni migliaio.

(Approvato).

CAPITOLO III.

Modificazione della legge sulla tassa di manomorta.

« Art. 39. Per la liquidazione della tassa, a termini dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1862, n° 587, il prezzo localivo presumibile, depurato dalle deduzioni nell'articolo stesso indicate, non potrà mai essere minore del multiplo in ragione di otto volte l'imposta fondiaria principale. »

(Approvato).

CAPITOLO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

« Art. 40. Le disposizioni dell'articolo 45 della legge sul bollo circa la solidarietà delle parti per il pagamento delle pene sono applicabili alle pene tutte stabilite dalla presente legge. »

(Approvato).

« Art. 41. Tutte le tasse stabilite, aumentate o ridotte con la presente legge, le quali siano individualmente superiori a centesimi 10, sono soggette all'aumento del decimo a titolo di sovrimposta di guerra, a norma delle leggi 5 e 9 luglio 1859, numeri 3482 e 3487, 5 dicembre 1861, numero 362, e 14 agosto 1862, numero 762. »

(Approvato).

« Art. 42. Alla prima parte dell'art. 41 della legge sul bollo è sostituita la seguente:

« Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo saranno conosciute e decise, le prime

dal Tribunale civile del luogo nel quale la tassa sarà richiesta, le seconde dal Tribunale correzionale del luogo nel quale le contravvenzioni saranno state accertate. »

(Approvato).

« Art. 43. Nel regolamento da emanarsi in forza dell'articolo 14 sarà anche provveduto, onde in quelle Provincie nelle quali dopo l'osservanza della legge 14 luglio 1866, non esisteva archivio destinato per la conservazione degli atti, sia presentata copia degli atti pubblici, o scritture private, di cui all'articolo 1323 del Codice civile. Tale deposito sarà fatto nel modo previsto dal suddetto articolo in carta semplice e senz'altre spese. »

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Tra l'articolo 43 e l'articolo 44 sarebbe il caso d'interporre appunto un articolo che fu già accettato dall'onorevole signor Ministro delle Finanze, a condizione che fosse trasportato dalla legge per le concessioni governative a questa del registro e bollo.

Rammenterò il Senato come la Commissione aveva proposto di aggiungere a quella legge una disposizione per la quale fosse detto che i decreti e gli atti compresi sotto alcuni numeri della tariffa fossero rilasciati gratuitamente a coloro che nei modi previsti dai regolamenti avrebbero provato il loro stato miserabile all'autorità che deve farli.

Credeva indispensabile questa disposizione la Commissione, perchè fra quegli atti vi è p. es. la dispensa dalle pubblicazioni che precedono il matrimonio.

Nella legge dello Stato Civile è detto testualmente che i diritti di segreteria dei Comuni non si pagano dai poveri, e poi la legge sul bollo dice: « gli atti tutti relativi allo Stato Civile accennati al numero 16 dell'articolo 20 che riguardano le persone povere, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà delle parti interessate mediante presentazione dell'attestato, a tale effetto ecc. sono esenti dal bollo. »

Un altro articolo, cioè l'articolo 143 della legge sul Registro sotto il numero 14, dice « gli atti e documenti richiesti per l'ammissione alle pubbliche scuole e gli atti contemplati nelle leggi e regolamenti di pubblica sicurezza per l'ammissione negli ospedali e ospizi di carità ed istituti di beneficenza, purchè dai medesimi risulti lo scopo cui sono diretti, come per le dichiarazioni che si richiedono per moralità, e le ricette mediche sono esenti. » vale quanto dire che ciascuna legge in particolare di questa specie di tasse prevede il caso della povertà e quindi dell'esenzione. Nelle varie parti del Regno, esistevano leggi le quali imponevano una tassa per alcuni atti di concessione del Governo; ora con una legge di unificazione si è estesa a tutta Italia una tassa uniforme; essa è per conseguenza.....

Presidente (*interrompendo*). Prego i signori Senatori a non allontanarsi perchè essendo giunti al fine

della legge, si potrebbe farne tra poco lo squittinio.

Senatore Scialoja (*Relatore*) ... è per conseguenza unica e generale per tutto il Regno. Se in questa legge generale non si fa menzione della gratuità a pro dei poveri, si potrebbe facilmente ritenere che le leggi speciali sieno state abrogate, tanto più che nella legge generale che noi abbiamo votato l'altro giorno, per un caso particolare si dà facoltà al Governo di poter accordare gratuitamente alcuni degli atti compresi nella tariffa che abbiamo votata. Di modo che non si può neppure dal silenzio della nuova legge indurre che si è nel Governo conservata la facoltà che era nelle varie leggi abolite. Quindi fra la Commissione ed il Ministro delle Finanze si convenne che quell'aggiunta si sarebbe potuta trasportare nella legge presente; perchè, come ho ricordato al Senato, nelle leggi di bollo e registro che sono leggi analoghe a quella delle concessioni governative sono preveduti i casi per i quali sono dispensati dal pagare quella tassa i poveri.

Quindi trasportando quell'aggiunta in questa legge, e collocandola fra l'articolo 43 e 44, proporrei di dire:

« Oltre l'esenzione dalle tasse di registro e di bollo conformemente al disposto della relativa legge in favore dei miserabili, i decreti e gli atti compresi sotto i numeri 11, 41, 42, 43, 44, 47 della tariffa annessa alla legge sulle concessioni governative, sugli atti e provvedimenti governativi ed amministrativi, saranno rilasciati gratuitamente a coloro che in modo previsto dai regolamenti provino il loro stato miserabile all'autorità che deve farli. »

Presidente. Leggo la proposta d'articolo della Commissione da intercalarsi fra il 43 ed il 44 così emendata.

« Oltre all'esenzione dalle tasse di registro e bollo, conformemente al disposto della relativa legge in favore dei miserabili, i decreti e gli atti sotto i numeri 11, 41, 42, 44 e 47 della tariffa annessa alla legge sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi, saranno rilasciati gratuitamente a coloro che nei modi previsti dal Regolamento relativo proveranno il loro stato miserabile all'autorità che deve rilasciarli. »

(Approvato).

Senatore Balbi-Piovera. Domando la parola.

È una osservazione che posso fare anche essendo votato l'articolo, cioè io vorrei che invece della parola *miserabili*, si dicesse *indigenti*.

Presidente. Ora è inutile perchè l'articolo è già votato.

Leggo l'articolo 44.

« Sono abrogate le disposizioni delle leggi del 21 aprile 1862, numeri 587 e 588, e del 14 luglio 1866, numeri 3121 e 3122, in quanto siano contrarie alla presente, ed in ogni altra parte le leggi stesse saranno rispettivamente osservate, anche per la esecuzione di questa legge. »

(Approvato).

« Art. 45. La presente legge anderà in osservanza il 1 gennaio 1869 in tutto il Regno, fuorchè nelle provincie della Venezia e di Mantova, alle quali sarà estesa quando avrà luogo l'unificazione legislativa, promulgandosi intanto separatamente l'articolo 25, che entrerà in vigore in quelle provincie a cominciare dallo stesso giorno. »

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Io debbo proporre un'aggiunta a quest'articolo, la quale son certo verrà accettata così dal Governo come dal Senato.

Col principio dell'anno corrente vennero estese ed attuate nelle Provincie Venete molte delle leggi finanziarie, di tasse e di contabilità già vigenti nelle altre parti del Regno d'Italia, e specialmente vennero pubblicate ed attuate le leggi di tasse e di ritenuta sugli stipendi degli impiegati dello Stato.

Il Senato non ignora come tutti gl'impiegati dello Stato, nelle Provincie che costituivano il Regno prima dell'annessione della Venezia, fossero e siano esenti da tassa di bollo sulle ricevute del loro stipendio. Dunque, ragione voleva che, quando si attuavano nelle Provincie della Venezia e di Mantova le tasse italiane sugli stipendi degli impiegati, dovessero andar esenti anche in codesta Provincia dalla tassa di bollo le ricevute degli stipendi, appunto perchè, pareggiando quegli impiegati a tutti gli altri dello Stato ne pesi, dovevano senz'altro essere pareggiati a tutti gli altri nelle esenzioni.

Non di meno (e non è meraviglia in sì grande faragGINE di cose) il Governo non s'è ricordato di dichiarare che la esenzione del bollo doveva, quanto alle ricevute degli impiegati pubblici nel Veneto, aver luogo fin dal 1° gennaio 1868.

Fino d'allora sono stati mossi al Governo eccitamenti e richiami: e il Ministro delle Finanze rispose che li riconosceva fondati a buon diritto: che, per altro, egli non credeva di poter far ragione a que' richiami da sè, senza l'intervento del potere legislativo: e promise formalmente, in iscritto, che avrebbe sollecitamente presentato all'uopo un articolo di legge: ma tante bisogne hanno i Ministri, e di tante è occupato il Parlamento, che l'articolo di che si parla non venne ancora proposto.

Il rimedio è semplice; basta aggiungere alla legge presente, e proprio all'articolo ultimo che riguarda appunto le Provincie Venete, un'alinea che potrebbe essere così concepito:

« Sarà però applicata nelle dette provincie (della Venezia e di Mantova), cominciando dal 1° luglio 1868, l'esenzione del bollo sulle ricevute indicate al N. 5 dell'articolo 143 della legge 14 luglio 1866. »

Ognuno vede che qui non si pretende un favore; nè io certamente lo chiederei; perchè voglio l'uguaglianza per tutti. Qui si tratta appunto d'uguaglianza: epperò non dubito, che la giustizia del Senato e del Governo vorrà approvare l'aggiunta da me proposta.

Leggo ora il N. 5 dell'articolo 143 che in questa aggiunta è citato:

« Sono esenti dalla registrazione (e ch'è lo stesso, dal bollo) le ricevute degli impiegati dello Stato per i loro stipendi, pensioni, indennità ed anticipazioni ».

Presidente. In fine dell'articolo ultimo, sulla proposta del Senatore Tecchio verrebbe inserita quest'aggiunta che rileggerò.

(vedi sopra).

Domando al Senato se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Fin da principio di quest'anno le condizioni che regolano lo stato civile ed economico degli impiegati nel Veneto sono state completamente pareggiate a quelle degli altri impiegati del Regno d'Italia.

In fatti sono state accomunate agli impiegati del Veneto le leggi sugli stipendi, sulle pensioni, sulle ritenute, sulle disponibilità, sulle aspettative, sui congedi e tutte le altre; fu forse, anzi senza forse, una dimenticanza quella di non estendere a questi impiegati l'esenzione dal pagamento di una tassa eccezionale che essi pagano ogni mese all'atto di riscuotere lo stipendio, tassa che non è pagata dai loro colleghi nelle altre parti del Regno.

Fu studiato se si poteva pareggiare la condizione di questi impiegati a quella degli altri nel Regno d'Italia col mezzo di un atto amministrativo, ma se ne riconobbe l'impossibilità.

Quindi io non avrei nessuna obiezione a fare alla proposta dell'onorevole Senatore Tecchio; solo ne avrei una per rispetto alla dichiarazione del tempo, dal quale dovrebbe avere efficacia.

Egli propone che abbia efficacia dal 1° luglio 1868. Il termine è troppo vicino, è domani. E poi in tutto il resto questa legge, compreso anche l'articolo 23 che riguarda l'applicazione eccezionale dell'articolo di legge per la tassa sugli spettacoli al Veneto è fatta per avere effetto soltanto dal 1° gennaio 1869.

Proporrei perciò che l'efficacia di questa disposizione, come per tutte le altre disposizioni del presente progetto di legge parta dal 1° gennaio 1869.

Senatore Tecchio. Veramente io aveva proposto che la esenzione cominciasse col 1° luglio 1868 per non dare luogo ad un effetto retroattivo, quantunque, per verità, la mia aggiunta, essendo piuttosto *dichiarativa* che *dispositiva*, avrebbe potuto ragionevolmente proporsi con riflesso al 1° gennaio di quest'anno, posto che al 1° gennaio cominciano a carico degli impiegati nel Veneto le tasse e le ritenute italiane: ed infatti il signor Commissario Regio ammette egli stesso che dopo il 1° gennaio 1868 non avrebbero più dovuto quegli impiegati sopportare le spese del bollo.

Tuttavia, perchè non insorgano difficoltà, m'inchinerò

ai voti del Senato per ciò che riguarda il tempo dal quale abbia a decorrere la esenzione.

Senatore Scialoja. Desidererei conoscere come è formulato l'articolo.

Presidente. Eccolo: « Sarà pure applicata nelle dette provincie a cominciare dal 1° luglio 1868, la esenzione del bollo sulle ricevute indicate al N. 5 dell'art. 143 della legge 14 luglio 1866. »

Senatore Scialoja, Relatore. Non per la sostanza, ma per la forma, io sottometterò qualche osservazione allo stesso proponente, perchè vorrei evitare che facessimo qualche aggiunta, la quale poi non passasse all'altro ramo del Parlamento.

La legge del 1866 che qui si cita non è pubblicata nella Venezia, come sa benissimo meglio di me l'onorevole Tecchio: citare ora per gli effetti di questa legge, l'articolo di una legge che non è pubblicato, non so se corra: è un dubbio più che altro, che io sottometto a lui medesimo per vedere se la forma del suo emendamento non meriti di essere maggiormente studiata.

Senatore Tecchio. Si potrebbe aggiungere che per gli effetti del presente articolo sarà pubblicato anche nelle dette provincie il N. 5 dell'articolo 143 della legge 14 luglio 1866.

Per me, quando la legge nuova fa un espresso riferimento ad un articolo di una legge precedente, è indubitabile che il legislatore vuole che l'articolo a cui egli espressamente si riferisce, abbia vita anche per ciò che spetta alla legge nuova: e per conseguenza è evidente che sta senz'altro nella facoltà del Governo di pubblicare il detto articolo: ma se vi è qualche dubbio in proposito, è meglio toglierlo; locchè si ottiene col soggiungere le parole testè indicate.

Senatore Scialoja, Relatore. Mi pare che sarebbe meglio usare un'espressione più generica.

Anzi senza discutere in pubblico, pregherei l'onorevole Tecchio a volere venir al banco della Commissione per intenderci su di ciò.

(Il Senatore Tecchio va al banco della Commissione e concerta l'aggiunta che poi reca al banco della Presidenza).

Presidente. L'aggiunta sarebbe dunque così concepita:

« Però le ricevute dei funzionari ed impiegati dello Stato per i loro stipendi, pensioni, indennità ed anticipazioni, saranno esenti dal bollo anche nelle dette Provincie a cominciare dal primo settembre 1868. »

Senatore Tecchio. Domando la parola unicamente per avvertire, che d'accordo col Commissario Regio fu scritto l'inciso: *a cominciare dal primo settembre 1868*; per ispirito di conciliazione, ed anche perchè nella legge sulle concessioni e tasse governative che abbiamo votata ieri, si fece partire l'efficacia di essa legge dal detto giorno 1° settembre dell'anno corrente.

Presidente. Metto ai voti l'articolo con quest'aggiunta, che già fu appoggiata.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1868.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora si farà l'appello nominale per lo squittinio segreto di questa legge.

Intanto, giacchè è compiuta la discussione di queste leggi io proporrei al Senato che a vece di trovarsi domani al mezzogiorno negli Uffici, ed al tocco in pubblica seduta, si trovasse al tocco negli Uffici ed alle due in pubblica seduta.

Chi approva questa deliberazione, si alzi.

(Approvato.)

Si proceda all'appello nominale.

Risultato delle votazioni:

Cessione dello Stabilimento balneario d'Acqui.

Votanti 89

Favorevoli 87

Contrari 2

Il Senato adotta.

Strada ferrata a cavalli da Torino a Rivoli.

Votanti 89

Favorevoli 85

Contrari 4

Il Senato adotta.

Modificazioni alla legge sulle tasse di registro e bollo.

Votanti 81

Favorevoli 73

Contrari 8

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).